

CINO LUZZATTO

# I BANCHIERI EBREI IN URBINO

## NELL'ETÀ DUCALE

Appunti di storia economica con **APPENDICE DI DOCUMENTI**

RISTAMPA



FRATELLI DRUCKER  
VERONA — Librai-Editori — PADOVA  
1903

Proprietà riservata

STADT-BIBLIOTHEK  
FRANKFURT am MAIN

---

Padova Tipografia Fratelli Gallina

*Nel decidermi a pubblicare questi appunti sui banchieri Ebrei di Urbino non intendo di aggiungere una nuova monografia completa alle molte ed ottime che si sono andate scrivendo sullo stesso argomento nelle varie città d'Italia; non potrei farlo, perchè i soli documenti urbinati che ci parlino degli Ebrei, sino ai primi del '500, sono atti notarili, i quali non potrebbero condurre che a conclusioni monche ed incerte; ma anche potendo, non lo farei, perchè credo sia più utile, allo stato attuale degli studi, limitarsi a notare città per città ciò che ciascuna presenta di notevole e di caratteristico nelle condizioni giuridiche e sociali da essa fatte agli Ebrei, e osservare soprattutto nei documenti locali ciò che può interessare dal punto di vista della storia economica generale, della funzione cioè esercitata dagli Ebrei nella vita di tutto il paese. Osservate sotto questo aspetto, le carte urbinati ci offrono una ricca messe di particolari interessanti e in gran parte nuovi, e permettono un esame minuto, e forse non del tutto inutile, delle varie specie di affari esercitati dai banchieri Ebrei, delle condizioni in cui quelli affari si esercitarono, e dei loro rapporti con le condizioni generali del Ducato in mezzo al quale si svolsero.*

*L'allargarsi naturale delle ricerche e l'aiuto prezioso del prof. Giulio Grimaldi, intelligente e appassionato cultore della storia marchigiana, mi diedero occasione di raccogliere anche sugli Ebrei di Fano moltissimi documenti, dei quali credo opportuno pubblicare quella parte che mi sembra veramente caratteristica e che più mi giovi a completare questi appunti.*

Padova, 24 Agosto 1902

GIUSEPPE LUZZATTO

## SOMMARIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. La situazione economica degli Ebrei in Italia nel Medio Evo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 9 |
| II. Gli Ebrei nelle Marche nei sec. XIII, XIV e XV.<br>(Condizioni economiche della città marchigiana nell'età comunale - Necessità del credito - Prime tracce di Ebrei e loro commerci - I primi banchi di prestito - Rapporti fra i prestatori, i Comuni ed i Signori - Aumento e fiore dei banchi ebrei - Condizione generale degli Ebrei nelle Marche verso la fine del '400).                                                                                                                                                                                                             | " 11   |
| III. Gli Ebrei in Urbino nel '400.<br>(I documenti più antichi sugli Ebrei in Urbino - Il commercio e l'industria nell'età di Guidantonio e Federico - Numero degli Ebrei urbinati - Loro condizioni giuridiche - Professioni e ricchezza - Imposte - Rapporti coi conti e coi duchi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " 20   |
| IV. I banchi di prestito ebrei.<br>(I principali banchieri ebrei del '400 - Le società commerciali - Loro forma e amministrazioni - Loro capitali - I principali affari dei banchi (prestito su pegno, prestito chirografario, prestito fiduciario) - Clientela dei banchi e loro profitti - Condizioni del prestito).                                                                                                                                                                                                                                                                         | " 29   |
| V. Gli ebrei fino alla devoluzione dello Stato alla Chiesa (1632).<br>(Cambiamento degli animi contro gli Ebrei sulla fine del '400 - Sue cause - Istituzione del Monte di Pieta e sua insufficienza - I primi decreti ducali contro gli Ebrei - Il distintivo e il Ghetto - Incertanze continue nella politica dei duchi verso gli Ebrei e loro causa probabile - Il duca Guidobaldo e gli Ebrei spagnoli - Numero e tasse degli Ebrei in tutto lo stato sulla fine del '500 - Decadenza di Urbino ed esodo degli Ebrei - Decadenza e miseria della università giudaica dopo la devoluzione). | " 37   |

## DOCUMENTI

I. Supplica di maestro Sabatuccio e Gaio, ebrei di Recanati, al conte Guidantonio di Montefeltro, per aprire un banco di prestito nella città di Urbino (23 marzo 1433).

II. Atto di costituzione di società per l'esercizio del banco in Urbino tra Sabatuccio, di Recanati, e Genetio Venturello e Isaac di Urbino (30 giugno 1433).

III. Atto di scioglimento della società predetta (7 dicembre 1436).

IV. Bando del duca Francesco Maria I contro gli Ebrei di Urbino (20 maggio 1503).

V. Bando del duca Guidobaldo II contro gli Ebrei (20 settembre 1513).

VI. Altro bando dello stesso in favore degli Ebrei (6 novembre 1519).

VII. Bando dello stesso per la confisca e distruzione dei testi talmudici (11 novembre 1533).

VIII. Bando contro gli Ebrei che abitano insieme ai cristiani (6 ottobre 1570).

IX. Espulsione di tutti gli Ebrei emigrati di recente nello stato di Urbino (14 agosto 1571).

X. Bando del duca Francesco Maria II contro coloro che offendono gli Ebrei (27 aprile 1624).

XI. Patente ducale a favore degli Ebrei ( ? maggio 1624).

XII. Ruoli per la tassa degli Ebrei nel ducato di Urbino nel 1626.

XIII. Supplica dell'Università Israelitica di Urbino al Sommo Pontefice, perchè la esoneri dall'obbligo di contribuire al pagamento dei debiti degli Ebrei romani (4 febbraio 1718).

XIV. Capitoli tra il Comune e gli Ebrei di Fano (8 agosto 1425).

XV. Lista di pegni con l'indicazione del prestito fatto su quelli (dicembre 1443 - luglio 1450).

XVI. Nuovi capitoli tra il Comune di Fano e gli Ebrei (10 dicembre 1461).

XVII. Breve di Paolo II contro gli Ebrei di Fano (25 maggio 1465).



---

## I.

Nell'alto medio evo. in un'epoca di economia naturale, in cui la produzione si limitava ai bisogni di una cerchia ristrettissima di consumatori e la funzione della moneta era ridotta al nulla o quasi, non poteva sussistere alcuna forma né organizzata né larvata di commercio del denaro. Ma dopochè le Crociate, l'aumentata popolazione e il risorgere delle città abbatterono le alte barriere del mondo economico medievale e diedero il primo impulso ai commerci fra città e campagna, fra regione e regione, fra Stato e Stato, il danaro riprese di un tratto la sua antica funzione e nel tempo stesso andò sorgendo sempre più imperioso, come conseguenza immediata del moltiplicarsi degli scambi, il bisogno sociale del credito. Pur tuttavia le condizioni economiche delle città medievali non erano ancora tali da render facile un tale genere di commercio: da una parte le classi dominanti si componevano per lo più di proprietari di terre, di cui il benessere e la potenza non si fondava affatto sull'abbondanza di capitale mobile; d'altra parte i commerci e le industrie non erano in mano di privati che potessero liberamente aumentare la produzione e moltiplicare i loro profitti, ma erano divisi fra i membri delle corporazioni e vincolati da tante leggi restrittive, che ne era impedito in modo assoluto il formarsi di grandi capitali. Di qui la conseguenza necessaria che il com-

mercio del denaro specialmente nelle città meno sviluppate commercialmente cadesse subito in mano di quei pochi mercanti, che per le loro condizioni peculiari si trovavano esclusi dalle corporazioni locali: tale fu appunto la condizione dei mercanti lombardi, toscani e veneziani nelle città dell'Europa meridionale, tale in modo caratteristico la condizione degli Ebrei per tutto il medioevo fino alla Rivoluzione francese.

È stato detto e ripetuto da un grande numero di scrittori che gli Ebrei furono favoriti nell'esercizio della loro arte e quasi spinti ad essa dalle leggi canoniche che proibivano ai fedeli il commercio fruttifero del denaro; ma in realtà non possiamo riconoscere ora tal virtù al semplice divieto canonico, quando vediamo che lo stesso commercio era esercitato insieme agli Ebrei, con uguale e forse con maggiore fortuna, da tanti mercanti e da tante società commerciali delle più ricche ed evolute città d'Italia; la causa principale è invece puramente economica e consiste nel fatto che i prestatori Ebrei, come i cosiddetti *lombardi*, i *toscani*, ed i *caorsini*, trovandosi per le loro condizioni particolari ad essere in quelli anni gli unici possessori del poco capitale circolante, non potevano cercare per esso altra forma di impiego fruttifero se non nel prestito usurario.

Nè è da ammettere che alcuna attitudine etnica speciale spingesse gli Ebrei a quella forma di commercio: popolo di agricoltori e pastori finchè furono riuniti in nazione, dal giorno in cui cominciarono a vagare dispersi per le varie roggioni del mondo romanò, dovettero man mano adattarsi alle professioni più varie secondo la larghezza dei governi che davano loro rifugio: agricoltori nuovamente in quelle terre dove poterono fissare dimora stabile, si diedero invece alla piccola industria e alla mercanzia nelle città, che non davano loro alcuna sicurezza del domani e li obbligavano a star riuniti per pochi anni in piccoli o deboli gruppi. Ma quando andarono sorgendo da ogni parte le corporazioni di arti e mestieri, informate tutte a regole religiose ed escludenti qualunque persona di fede diversa, essi si videro tagliati fuori

dalle forme più elevate del commercio e dell'industria e dovettero forzatamente limitarsi alle più umili e sprezzate: il commercio di oggetti usati, il prestito su pegno, l'usura.

Favoriti in ciò dai rapporti strettissimi che mantennero sempre fra loro attraverso a tutti i regni cristiani e maomettani, gli Ebrei diedero presto uno sviluppo enorme a questa forma di commercio, ed insieme ai Senesi e ai Fiorentini furono gli iniziatori di un vero e diffuso sistema bancario. Essi godettero allora, osserva acutamente il Roscher, di quel vantaggio che si può segnalare anche presso altre minoranze religiose, e su cui ad esempio riposano i successi mercantili degli Ugonotti in Francia e dei Quaccheri in Inghilterra (1). In questa loro condizione specialissima si deve riconoscere la causa principale per cui, come ai giorni nostri gli enti politici concorrono con tutte le loro forze all'introduzione di istituti pubblici di credito, indispensabili per lo sviluppo regolare di ogni forma di industria e di commercio, così le repubbliche e i principi medievali, in un'epoca in cui non era ancora entrata l'abitudine di considerare il credito come una funzione pubblica, si rivolsero in massima parte ai banchieri Ebrei e furono loro larghi di privilegi e di aiuti.

## II.

Allo stesso fenomeno, generale in Italia e fuori dopo il 1200, dello stringersi di rapporti sempre più intimi fra i governi locali e gli Ebrei prestatori assistiamo, pur nelle Marche negli ultimi anni dell'età comunale e per tutto il

---

(1) ROSCHER, *La situazione degli Ebrei nel M. E., considerata dal punto di vista della generale politica commerciale* (Giornale degli Economisti, 1873, pag. 87).

periodo delle Signorie (1). Nelle grandi città come nei più piccoli centri troviamo, nei sec. XIV e XV, dove uno, dove due, dove più banchi di prestito tenuti da Ebrei, che vi erano invitati per lo più dalle stesse autorità politiche e vi godevano di amplissimi privilegi e della maggior libertà, assicurata loro da pubblici istrumenti.

Fu affermato dal Pertile e ripetuto poi da altri che la grande frequenza degli Ebrei in tutto lo Stato pontificio si dovette alla protezione concessa loro per tutto il medioevo dai papi, che li difesero apertamente contro le angherie dei principi e contro le violenze popolari (2); ed è verissimo infatti che fino all'avvento al papato del cardinale Carafa il governo papale fu per gli Ebrei uno tra i meno oppressivi; ma da ciò non possiamo arrivare alla conclusione ch'esso abbia favorito la loro immigrazione e i loro commerci, poichè troviamo nei documenti una smentita categorica. Vediamo infatti che il consiglio della città di Fano, nel corso di soli 40 anni, incorse tre volte nella scomunica papale per aver concesso troppo larghi privilegi agli Ebrei prestatori; nè poté

(1) La bibliografia sugli Ebrei nel medio Evo, ormai ricchissima per altre regioni d'Italia, è ancora assai povera per le Marche: ne trattarono ex professo il CIAMARRINI nelle *Memorie storiche degli Israeliti in Ancona* (Ancona, 1870 e 1893), opuscolo pregievole per la perfetta obiettività con cui è trattato l'argomento, ma che non reca gran messe di fatti nuovi; il ESROSO (Avv. Maroni) in un notevole articolo su *Alcuni Ebrei Portoghesi in Ancona sotto Paolo IV* (nell'*Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria*, Vol. I, 1894, pag. 693-709); il RAVI in alcune brevissime ma utili note su *Gli Ebrei nelle Marche e nell'Umbria* (nell'*Educatore Israelita*, 1870, pag. 244 e seg.), e l'ALEANDRI in una succinta memoria su *Gli Ebrei e le loro banche di usura ed i monti di pietà in S. Severino Marche* (Sansaverino, 1891). Incidentalmente ne parlano lo ZORKAUER (*La fondazione del Monte Pio di Macerata*, Torino, 1900), il CELLI (*Silvestro Gozzolini da Osimo*, Roma, 1893), il LANCARINI (*Tiferno Metaurense e Massa Trabaria*, fasc. VI, Roma, 1900). Pubblicarono capitoli e documenti il BARTOLAZZI (*Memorie di Pansola*, 1887), il COLOCCI (*Arch. stor. marchigiana*, Vol. I, Fasc. 4<sup>a</sup>), il PACE (*Rivista Abruzzese*, 1902), il KAUFMANN (*Revue d'études juifs*, XVII e XX).

(2) PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, Vol. III, pag. 181.

ottenere l'assoluzione, se prima non annullò completamente i capitoli già firmati (1). Vediamo inoltre che, mentre la Camera Apostolica imponeva forti taglie a tutti gli Ebrei della Marca, alcuni fra i principi dello Stato ecclesiastico, come i Malatesta, assicurarono agli Ebrei dimoranti nelle loro terre l'esenzione da ogni tassa speciale e li difesero contro le pretese fiscali di qualunque autorità anche superiore alla loro (2).

Ed era naturalissimo che avvenisse così: se il bisogno dei banchi ebrei era sentito nei maggiori centri economici d'Italia, esso doveva essere tanto più vivo nelle piccole cittadine della Marca, dove l'economia era rimasta sempre prevalentemente agricola e non si era mai sviluppato un ceto veramente ricco di mercanti e industriali.

Assai presto quindi incontriamo in quelle città le tracce di Ebrei in condizione privilegiata: una fiorente colonia ebraea esisteva a Montegiorgio fin dai primi decenni del sec. XIII, e colà, in un tempo in cui non erano estesi ai piccoli comuni gli usi restrittivi delle corporazioni, esercitavano liberamente le industrie del lino, della lana e della concia delle pelli; più tardi essi vi aprirono un banco di prestito col per-

(1) Fano. ARCHIVIO ANTICO DEL COMUNE. *Consigli*. Vol. 3<sup>o</sup> c. 203 (Nella seduta del 23 ott. 1437 si dà notizia della scomunica papale, incorsa *propter capitula facta cum hebreis quae sunt contra sacros canones*) - *Registri*, Vol. 3<sup>o</sup> (V. doc. XVII). *Consigli*, Vol. 14<sup>o</sup> c. 71 v. (nel consiglio generale del 26 ott. 1468 si parla della scomunica incorsa dai consiglieri per i nuovi capitoli con gli Ebrei; due giorni dopo si decide l'annullamento dei capitoli).

(2) Il 30 agosto 1447 Messer Ugolino da Bertinoro, commissario di Fano per Pandolfo Malatesta, nel dar ricevuta al giudice delle cause civili e criminali della Marca Anconetana di una lettera con cui si invitavano gli Ebrei di Urbino, Fano, Pesaro, Fossombrone e Casteldurante a presentarsi a lui per giustificarsi di non aver pagato al tesoriere della Marca la pena di cento fiorini d'oro, loro comunicata *quod non solvant collectam sive subsidium debitum seu debitum Camere Apostolice provincie Marchie*, dichiara che gli Ebrei di Fano non sono tenuti a pagare alcuna gravozza alla camera apostolica per vigore di privilegi e bolle pontificie concesse ai Malatesta (Fano. Arch. Ant. *Registri*, Vol. 2<sup>o</sup> c. 26).

messo e i capitoli della Camera Apostolica (1). Fin dagli stessi anni si conservano tracce di Ebrei in Recanati, dove fiorì nel sec. XIII il rabbino Menachem, morto nel 1290 (2). A Fano si trovavano già nel 1331 ed erano tanto fiorenti da poter prestare 1000 ducati a Galeotto Malatesta per l'acquisto di S. Sepolcro (3); entrarono anzi in rapporti così cordiali coi signori del luogo, che nel 1367 messer Cortesia de' Lambertazzi di Bologna, vicario di Fano per Galeotto Malatesta, ordinando lo sfratto di tutti gli eretici, faceva eccezione per gli Ebrei (4). A poco a poco il bisogno del credito andò tanto aumentando che, sul principio del '400, non vi era comune per quanto piccolo delle Marche che non avesse il suo prestatore ebreo: prove non dubbie della loro presenza si conservano ad Ancona, Recanati, Urbino, Fano, Pesaro, Fossombrone, Cagli, Civitanova, Roccacontrada, Montebodio, Fabriano, Montesecco, Castelfidardo, Montelupone, Osimo, Mondavio, Ciugoli, Iesi, Serra de' Conti, Casteldurante, Matelica (5). Ascoli (6), Montegiorgio (7) Macerata Marche (8), S. Severino (9),

(1) PACE. *Alcuni documenti su la colonia ebraica di Montegiorgio*, Terni, *Rivista abruzzese*, 1902.

(2) RAY. *Educatore Israelita*, 1870, pag. 244.

(3) RAY. *ibid.*

(4) Il documento è stato pubblicato dal prof. GRIMALDI nella rivista « *Le Marche* », vol I, fasc. 2<sup>a</sup> (febb. 1901).

(5) Tutte queste località sono indicate nella Lettera che il Cardinale di S. Croce, legato della Marca, indirizzava nell'Agosto 1447 agli Ebrei sottoposti alla sua giurisdizione per invitarli a pagare alla Camera Apostolica la solita tassa (FANO. ARCH. ANT. *Registri*. Vol. 2<sup>o</sup>, c. 24).

(6) URBINO. Archivio Notarile. *Registri della Quadra di Porta Nuova*. 1425-26. (*Mr. Manuel M.<sup>o</sup> Samuelis ebreus habitator civitatis Asculi* costituisce suo procuratore Salomone d'Iseria).

(7) PACE. *art. cit.*

(8) ZERKAUER. *La fondazione del Monte Pio di Macerata*. pag. 30 e seguenti.

(9) ALEANDRI. *Gli ebrei e le loro banche di usura ed i monti di pietà in S. Severino Marche*.

Camerino (1), S. Angelo in Vado (2). Ormai era entrato nelle abitudini di quei comuni di considerare l'ebreo prestatore quasi un pubblico ufficiale necessario al retto funzionamento dell'amministrazione e che si conduceva allo stesso modo del medico o del maestro di grammatica: come era avvenuto a Gemona, dove nel 1394 si nominarono in consiglio due commissarii che cercassero un ebreo disposto ad aprire in quella città un banco di prestito (3), così pure in alcuni comuni delle Marche gli ebrei furono addirittura chiamati, come fu appunto il caso di S. Severino (4); si dava loro la condotta per un periodo da 3 a 5 anni prorogabili tacitamente; si prescriveva la somma minima da impiegare nel banco, che variava per le nostre città da 1000 a 5000 ducati, si fissavano le norme e i limiti del prestito, e si adoperava per lo più la formula che leggiamo in un contratto della contessa Giovanna de' Brancaloni con alcuni ebrei di S. Angelo in Vado, e che vediamo ripetuta in molti dei capitoli contemporanei: *ita quod homines et persone de dicta terra Sancti Angeli in Vado et eius vicariatus et districtus habere possint omne suscidium eis necessarium* (5).

Inspirata a questo principio l'abitudine di mantenere un banco ebreo per servizio pubblico si mantenne nelle città marchigiane per più di tre secoli; ed è caratteristico e significativo il ritrovare in un documento del 1632 l'identica frase che avevamo letto nelle carte del '300 e del '400: nella devoluzione dello Stato di Urbino alla Chiesa, fra le altre grazie che le città del ducato chiesero ad Urbano VIII, una

(1) COLOCCI. *Capitoli degli Ebrei nella città di Camerino* (in *Arch. stor. marchigiana*, 1881).

(2) LANCIARINI. *Tiferno Metaurense e Massa Trabaria*, Fasc. VI, pag. 429 e seg.

(3) BILLIANI. *Dei Toscani ed Ebrei prestatori di denaro in Gemona*, Udine, Del Bianco, 1895, pag. 10.

(4) ALESSANDRI. *op. cit.* pag. 16.

(5) URMING. *ARCH. NOB. Quadern del Vescovado*, 12 marzo 1483.

di esse, Cagli, domandò prima di tutto il permesso che « *nella città potesse stare un ebreo banchiere per sovvenire i poveri della città nei loro bisogni imprestando danari sopra pegni* » (1).

Ma aperto in apparenza per i poveri, il banco serviva nel tempo stesso ai mercanti, ai nobili proprietari, al comune ed al principe stesso; mentre quelli vi attingevano modestamente nella forma più gravosa del prestito su pegno, questi vi ricorrevano per somme più forti sopra una semplice obbligazione, e godevano sul povero il vantaggio di ottenere il prestito ad una scadenza molto più lunga e ad un interesse assai mite. Senza arrivare all'enormità del Comune di Gemona che fissava nel 1395 un interesse del 37 % per i prestiti inferiori a mezza marca, e del 23,22 % per quelli superiori (2), pure i capitoli della città di Fano con gli ebrei Elia, Gaio, Manuelle e Salomone, firmati l'8 agosto 1425, stabilivano lo stesso principio della progressività inversa, e fissavano a  $\frac{1}{2}$  denaro per bolognino al mese (il 30 % all'anno circa) l'interesse per i prestiti su pegno da 1 ducato in giù; 14 denari per ducato (25 %) da 1 a 3 ducati; 12 denari per ducato (20 %) da 3 ducati in su. Alquanto maggiore era l'interesse per i prestiti *a carta o istrumento*, per i quali gli ebrei potevano prendere 16 denari per ducato al mese (28 %); ma in questo caso si aveva il vantaggio di poter protrarre la scadenza da 1 a 3 anni (3).

Il comune e il principe alla loro volta si giovavano non poco del mantenimento del banco, poichè, quando pure esentavano gli Ebrei da ogni tassa speciale, come avveniva in molte delle città marchigiane fino al 1500, si riservavano però il diritto di avere periodicamente a prestito una determinata somma senza interesse, e in ogni contingenza eccezio-

(1) CELLI. *Silvestro Gonzolini da Osimo*, pag. 58.

(2) BILMANI. *op. cit.* pag. 10.

(3) V. *Appendice*, Doc. XLV.

nale potevano disporre di una considerevole quantità di danaro a un interesse relativamente mite. Il comune di Fano, nei nuovi capitoli concessi agli Ebrei nel 1464, fissava a 50 ducati la somma da poter richiedere senza interesse ad ogni bisogno (1); questa somma nel 1492 si portava a cento ducati (2); i Malatesta, signori del luogo, ricorrevano per conto loro assai frequentemente ai prestatori ebrei per somme spesse volte assai forti, di cui si incontrano le tracce ad ogni passo nei volumi dei *codici malatestiani* dell' Archivio di Fano.

In compenso di questi vantaggi il prestatore ebreo otteneva il monopolio del prestito nella città, aveva la protezione delle autorità contro ogni violenza, l'esenzione da molte gravezze e da molte prestazioni, poteva assumere l'impresa dell'esazione di alcuni fra i dazi minori, acquistava il diritto, quasi universalmente riconosciuto sino alla fine del '400, di abitare in ogni parte della città, e — ciò che è più notevole per lo spirito dei tempi — la completa tolleranza religiosa (3). Per questa condizione relativamente privilegiata attorno al banchiere, che faceva quasi le parti del patrono, si andavano raccogliendo a poco a poco altre famiglie di ebrei e si formavano così le prime comunità marchigiane: quella di Fano dovea aver raggiunto nel 1435 un numero di componenti piuttosto rilevante, se troviamo già 12 nomi di ebrei iscritti nell'estimo (4), e relativamente numerose dovevano già essere in quell'epoca la comunità di Ancona, di Senigallia e di Pesaro.

Ma neppure quelli anni furono l'età dell'oro per gli Ebrei marchigiani; l'odio popolare, per quanto compresso, era sempre vivo contro di loro e di quando in quando scoppiava in aperte sommosse che finivano col saccheggio delle

(1) V. *Appendice*. Doc. XVI.

(2) FANO. ARCH. ANT. *Consigli*, Vol. 26<sup>o</sup> cc. 67-68. 11 nov. 1492.

(3) V. *Appendice*. Doc. XIV e XVI.

(4) FANO. ARCH. ANT. *Collette*, vol. 82.

loro case e dei loro banchi e con la fuga da una località divenuta ormai poco sicura; di una di queste cacciate agli Ebrei, avvenuta nel 1295, ci conservano memoria i documenti di Montegiorgio; nè dovettero esser immuni da un tal pericolo nei secoli posteriori le comunità di Ancona, Pesaro e Fano; ad Ancona, nel 1427, il popolo e il Senato, intervorati dalle prediche di Fra Iacopo di Montepandone — San Giacomo delle Marche —, ne seguivano il consiglio di scostarsi dagli Israeliti e li obbligavano ad abitar tutti nella *vila dei Giudei* (1); qualche sommossa popolare contro di loro era avvenuta senza dubbio negli stessi anni anche a Pesaro, donde partirono, nel 1433, alcuni ebrei *per cagione di robamenti e mali portamenti fatti in quello tempo contro i giudei in la città* (2); ed a Fano Dattolo di Bonaventura, nello stipulare nuovi patti col comune per l'apertura del banco, il 14 giugno 1439, metteva come prima condizione di ottenere sicurezza *quod persone civitatis et comitatus Fani non subripiant nec depredabunt dictis ebreis aliquam eorum bona, res, armenia, pignora, vel massarilias..... nec codices rationum quos dicti ebrei habuerunt contra dictum commune seu aliquos homines..... lacerabunt subripiant vel cancellabunt..... nec invadent adversus dictos Dattolum et alios ebreos eius satias..... nec adversus eosdem nullam noxiam novitatem inferent que omnia pervenirent sub pretectu..... sublevationis, aut favoris populi, aut partis alicuius..... ut alias evenerat*. Il comune di Fano si obbligava a risarcire tutti i danni eventuali ai tenitori del banco fino alla somma di 3000 ducati sulla semplice fede del loro giuramento (3); ma la garanzia non bastò e le sommosse popolari dovettero ripetersi verso il 1452 obbligando alcune famiglie ebreiche ad abbandonar la città e vendere tutti i beni stabili *per le novità seguite in quella terra* (4).

---

(1) CIAMARINI, op. cit. pag. 4.

(2) FANO, ARCH. ANT. Registri, Vol. 2<sup>a</sup>, c. 86.

(3) FANO, ARCH. ANT. Consigli, Vol. 5<sup>a</sup>, cc. 90-97.

(4) FANO, ARCH. ANT. Registri, Vol. 2<sup>a</sup>, c. 41.

Migliore, ma non certo invidiabile era la condizione loro nei momenti di pace: eccetto i pochi pubblici banchieri che godevano di una posizione privilegiata, gli altri erano soggetti a tutte le *fusioni* del comune (1), non potevano esercitare che le forme più umili del commercio e fra le arti liberali la sola medicina, pagavano tutte le imposte ed oltre a queste una tassa speciale alla Camera Apostolica, la taglia della Marca, che si divideva in rate proporzionali fra tutti gli Ebrei della regione e variava di anno in anno secondo il bisogno della Curia, raggiungendo talora delle cifre altissime: così, per esempio, nel 1523 si impose la vigesima, e gli Ebrei per liberarsi dalle noie e dalle spese della riscossione sborsarono subito in una sola volta la somma di 2500 ducati d'oro (2). Sebbene nella maggior parte delle città le abitazioni degli ebrei fossero ancora sparse per tutte le contrade, pure il distacco fra loro e gli altri abitanti andava facendosi sempre più manifesto, tanto che qualche comune cominciò fin dalla seconda metà del secolo XV ad imporre agli ebrei maschi il segno famoso della rotella (3).

Non toccò dunque agli Ebrei marchigiani, per tutto il corso dei sec. XIV e XV, la dura sorte di dover lottare contro una persecuzione odiosa e metodica, nè ebbero a subire quelle alternative continue di espulsioni e richiami, di cui altri governi si servivano per cavar loro danari; ma vissero per lo più nella posizione di gente inferiore, tollerati per il loro piccolo numero e per la protezione assicurata dall'ebreo prestatore, di cui quasi vivevano all'ombra. Fu soltanto verso la fine del '400, dopo le famose cacciate dalla Spagna e dal

---

(1) V. *Appendice*, Doc. XVI.

(2) *Fav. Arch. Anz. Registri*, Vol. 50 c. 138 v. Copia di un Breve di papa Adriano 6<sup>o</sup>.

(3) Il consiglio di Fano impose il segno agli Ebrei nel 1461. esentandone i lauchieri, con cui avea firmato i capitoli, e i forestieri per tre giorni dopo il loro arrivo in città, V. *Appendice*, Doc. XVI.

Portogallo, quando cominciò in tutta Italia la grande immigrazione degli Ebrei fuggitivi, e si moltiplicò il loro numero pur nelle Marche, che si iniziò anche per gli Ebrei marchigiani la triste era delle leggi proibitive e delle persecuzioni.

### III.

Le cause economiche, che avevano condotto gli Ebrei negli altri paesi delle Marche, li trassero, forse nel medesimo tempo, anche in Urbino. Non è affatto inammissibile che essi vi risiedessero fin dal secolo XIII; ma i documenti di cui siamo in possesso non ci permettono di risalire più in là del 1300, e ci fanno sapere soltanto che nei primi decenni del secolo XIV un maestro Daniele ebreo venne da Viterbo per esercitarvi il commercio e aprirvi un banco di prestito (1). Non si trattò dunque qui, com'era avvenuto per altre città, di un gruppo di ebrei, che cercassero un rifugio dove sottrarsi alle persecuzioni di altri paesi, ma di un mercante isolato venutovi per i suoi interessi e, con ogni probabilità, dietro invito dei signori del luogo; è certo infatti che alcuni capitoli e privilegi, non arrivati fino a noi, furono concessi dal conte Antonio al Isaia di Maestro Daniele, verso la fine del '300 (2). Da quest'epoca le notizie vanno facendosi sempre più abbondanti e sicure e ci permettono di seguire passo passo il cammino del commercio ebraico in Urbino.

---

(1) URBINO. ARCHIVIO NOTARILE, *Registri della Quadra di Pusterla, 1 agosto 1409*. (Cito sempre le copie degli atti notarili, raccolte nei Registri delle quadre, perché i volumi degli atti originali cominciano soltanto dal 1410 e per i primi 50 anni contengono pochissimi atti).

(2) V. *Appendice. Doc. I.*

A poter apprezzare giustamente l'estensione e l'importanza di tale commercio nel secolo XV gioverebbe assai il conoscere almeno approssimativamente quali fossero le condizioni economiche della regione nell'epoca di Guidantonio e del gran Federico; ma purtroppo nè il Densistoun, nè l'Ugolini, nè alcun altro degli storici del Montefeltro, preoccupati unicamente dello splendore della corte, delle imprese militari dei principi e del glorioso fiorire delle arti, si curarono affatto di raccogliere notizie sullo sviluppo materiale della città e sulla trasformazione completa ch'essa dovette subire tra il XIV e il XV secolo. Pur tuttavia nel silenzio completo degli storici e nella mancanza di fonti ufficiali, qualche notizia si può trarre dall'esame degli atti privati: si desume da questi che, mentre Urbino si allargava dalla cerchia ristrettissima delle sue mura antiche e si estendeva sui due colli fino agli attuali confini, trasformandosi da un vecchio borgo medievale in una delle più artistiche città del Rinascimento, essa diventava nello stesso tempo il centro principale di tutti i commerci dei paesi circostanti; i mercati e le fiere periodiche vi assumevano un'importanza sempre maggiore, e accanto alla produzione agricola predominante andavano sorgendo le prime e timide forme di industria; quella della tintoria era già fiorente in Urbino nei primi decenni del 400; una società per l'esercizio dell'arte della lana si formava fin dal 1427 e un'altra se ne aggiungeva nel '62; di quelli stessi anni si ricordano una importante cartiera, di proprietà dei Montefeltro, in Fermignano, i tentativi del principe stesso per introdurre nello Stato l'arte della seta, e gli inizi di quelle fabbriche di maioliche di Urbino e di Casteldurante, che dovevano assurgere a tanta fama nel secolo XVI.

Contemporaneo a questo rinnovamento economico fu il sorgere e l'accrescersi graduale dei primi banchi di prestito; nè in ciò Urbino si sottrasse alla regola generale, secondo cui il commercio del denaro tien sempre dietro al formarsi delle altre forme di scambio ed è l'indice sicuro del

risveglio economico di un paese. Sulle orme dei primi Ebrei ne sopraggiunsero altri che si legarono con quelli in società oppure esercitarono indipendentemente da loro i propri commerci; banchieri ebrei di altre città impiegarono i loro capitali nella risorgente città feltresca e vi mandarono loro fattori e rappresentanti; rapporti sempre più intimi di affari si strinsero fra i prestatori di Urbino e quelli di Pesaro, di Casteldurante, di S. Angelo, di Rimini, di Città di Castello, di Arezzo, di Recanati, di Aquila.

Ma per quanto il numero degli Ebrei fosse andato crescendo nel corso del secolo XV, esso non vi fu mai veramente notevole: il diritto di esercitare il prestito in Urbino e di godervi speciali franchigie era un privilegio concesso dal conte Antonio ad Isaia di maestro Daniele e confermato poi dal conte Guidantonio al figlio Salomone e ai suoi eredi. Se altre famiglie ebraee vollero poi venire ad Urbino ad esercitarvi i loro commerci, dovettero ottenere prima la concessione dal signore e poi dalla famiglia privilegiata: così nel 1430 Sabbatuccio di m. Allenzio, ebreo di Recanati, per « *possere usare et tenere el banco de Urbino et godere i benefitii de' capitoli conceduti agli eredi di Salomone* » dovette prometter loro un sussidio di 400 ducati all'anno (1); nel 1436 Allegretto e Mele da Aquila, dovendo venire in Urbino a riscuotere alcuni loro crediti, chiesero agli stessi eredi di Salomone che fosse loro lecito « *in dicta ciuitate Urbini habitare stare et morari per tempus iuris anni tantum quo anno durante gaudere possint et gaudeant exemptionibus privilegiis et immunitatibus concessis et datis per Ill. d. Guidantonium et alios quoscunque dictis Samueli Isaac Venturello et eorum predecessoribus* » e ottennero « *plenum licentiam utendi dictis privilegiis quibus dicti filii q.<sup>m</sup> Salomonis utuntur.... perinde ac si dicti Ale-*

---

(1) V. Appendine. Doc. I a Urbino. Arch. Nov. *Queltra di Pusterla*. 1443.

*grectus et Male fuissent et essent de eorum familia et de una eadem domo* » (1).

Accanto a queste poche famiglie di ebrei banchieri qualcun'altra ne esisteva dedicata al piccolo commercio o ad altri mestieri umili: dovea trattarsi di povera gente, di cui si incontrano i nomi una sola volta tra le liste dei debitori del banchiere Genetio per prestiti di due ducati, di 1 ducato, ed anche di pochi bolognini. Per tutto il secolo XV il piccolo gruppo non raggiunse tanta importanza da costituirsi in comunità e da avere una sinagoga propria; ce ne fornisco la prova il fatto che m. Guglielmo di Isaia, medico, per istruire nella lingua e nella grammatica ebraica due pupilli affilati alla sua tutela dovette chiamare un maestro di fuori, « *non essendovi in Urbino scuole pubbliche per questi studi* » (2).

Ma il piccolo gruppo, appunto perchè modesto di fortune e di numero, godeva di una condizione privilegiata, quale ebbero in quel secolo pochi fra gli Ebrei d'Italia. Abbiamo già lamentata la perdita dei Capitoli, che sarebbero stati per noi fonte preziosa per conoscere esattamente le loro condizioni e confrontarle con quelle di altre città: ma per fortuna non solo possediamo la prova sicura della loro concessione, ma possiamo dai documenti rimastici ricostruirne in gran parte il contenuto.

Prove della loro esistenza troviamo fin dai primi del '400 negli atti riferiti più su e in altri che non merita il conto di riportare; nuove prove della prima concessione e di ripetute conferme troviamo per tutto il '500 nei volumi dei Consigli (3) e negli Statuti del 1556. La condizione che essi creavano agli Ebrei di Urbino di fronte al principe ed al

(1) ARCH. NAT. *Quarta di Pusterla*, 9 dic. 1186.

(2) *Quarta di Pusterla*, 13 sett. 1416.

(3) URBINO, ARCHIVIO COMUNALE, *Atti del Consiglio del '40*, Vol. I, 7 luglio 1507 « ..... fuit obtentum quod d. Fracisus de Corbalis, d. Sacerus Bonacius et d. Franciscus Marsellus habeant reformare capitula hebreorum ».

comune non doveva differire molto da quella delle altre città marchigiane, ma in qualche rapporto doveva esser migliore. Fino al principio del '500 gli Ebrei potevano acquistare possedere e vendere liberamente case e terreni in qualunque parte della città e del contado: frequentissimi sono gli atti di compra-vendita di case e di orti in città, meno frequenti quelli di poderi nel contado; tra i contraenti incontriamo talora i nomi dei conti Guidantonio, Oddantonio e Federico; in qualche caso ci imbattiamo persino in concessioni e rinnovazioni di enfiteusi fatte dai canonici della cattedrale in favore di ebrei (1). Abitavano essi allora in qualunque parte della città frammischiati ai cittadini in case di affitto o di loro proprietà; potevano tenere al loro servizio lavoratori cristiani anche per l'esercizio delle loro arti o dei loro commerci (2); contrariamente alle leggi canoniche che proibivano agli Ebrei di esercitare a qualunque titolo un'autorità sui

---

(1) Arch. Not. *Quadra di P. Nuova. 22 febr. 1424. Quadra del Vescovado. 12 maggio 1422. Quadra di S. Croce. 16 gennaio 1450. Quadra di Pusterla. 3 giugno 1453.*

(2) Arch. Not. *Quadra di S. Croce. 12 maggio 1411: M.<sup>r</sup> Lucas q.<sup>m</sup> Andreas promixit locavit et proficiavit et dedit Salomoni de Urbino, filii Isaac... hinc ad unum annum proximus futurum... in et de operibus exercitio et arte sua sartoria promictens dicto Salomoni sollicite stare et morari ad stationem vel ad domum dicti Salomonis vel alibi ad libitum dicti Salomonis et ibi exercere artem sartoris ad petitionem dicti Salomonis et pro ipso Salomone incidendo et suendo omnes pannos quos sibi Salomoni placerint et ad libitum ipsius etiam vendendo et emendo omnes et singulos pannos indumenta et res prout habuerit in mandatis et commissione ab ipso Salomone... et pretium et pretia omnia percipienda tam ex rebus vendendis quam ex laboribus sartoris integraliter et continuis portare et assignare eidem Salomoni... hoc expresse reservato quod ipse magister Lucas non teneatur laborare aliquibus diebus dominicalibus vel festis celebrandis per alios artifices et chisticolas dicte civitatis... Et hoc ideo quod d.<sup>ns</sup> Salomon promixit et convenit dicto magistro Lucas dare solvere tradere et numerare eidem magistro Lucas pro suo labore mercedem et salario dicti anni 92 ducatos auri boni et justi ponderis »*

cristiani. Nei rapporti civili erano sottoposti in tutto o in gran parte alla giurisdizione comune: una volta infatti vediamo l'ebreo Dattolo comparire, per una questione di confini con Gero di Cristoforo, davanti ai priori della città, e questi nominare un arbitro per decidere la lite (1); altra volta è Guglielmo, medico, che si presenta davanti al vicario e giudice ordinario di Urbino per ottenere il permesso di vendere una casa di proprietà di alcuni pupilli affidati alla sua tutela ed impiegarne il provento a loro beneficio (2); dinanzi allo stesso vicario e giudice delle maggiori cause civili si procede pochi anni dopo all'inventario dell'eredità del banchiere Genetao, e si fan citare dal pubblico banditore tutti i debitori e creditori del defunto (3); in un caso solo però, e probabilmente eccezionale, vediamo un ebreo fare da testimone in un atto notarile. Davanti al giudice non si nota alcuna differenza tra l'ebreo e agli altri cittadini, quando se ne eccettui il solito giuramento sulla legge mosaica *more hebreorum*.

L'attività degli Ebrei non era limitata in quelli anni al solo esercizio del prestito, ma si estendeva alle forme più varie di commercio e non sempre alle infime: li vediamo nello stesso tempo commerciare in metalli preziosi, che essi rivendevano agli orefici della città (4); tenere pubblico laboratorio di sartoria e bottega di panni lavorati (5); comperare dai principi stessi in grande quantità la carta della loro cartiera di Fermignano, (6) e impiegare i propri capitali nella

(1) *Quadra di Pusterla*, 13 marzo 1415.

(2) *Quadra di Pusterla*, 12 ott. 1415.

(3) *Quadra di Pusterla*, 16 nov. 1436.

(4) *Quadra di Pusterla*, 6 gennaio, 28 maggio, 1 giugno 1417.

(5) V. retro nota 2<sup>a</sup>.

(6) *Quadra di Pusterla*, 12 aprile 1498. Il conte Guidantonio vende a Vitale, Giuseppe, Balladonna e Ballafiora, ebrei, 60 balle di carta bambacina, per 610 fiorini, e cioè 80 balle di carte fine, di 12 risme per balla a 12 fiorini balla, e 30 balle di carte *fioretti* di 12 risme ugualmente a 9 fiorini e 24 bolognini balla.

concia delle pelli 1). Tra le professioni liberali l'unica permessa agli Ebrei, qui come altrove, era quella del medico, che non era tenuta in minor conto fra gli Ebrei urbinati di quanto lo fosse nelle altre regioni d'Italia: nella sola famiglia di Isaia, banchiere, due figli su sei, maestro Daniele e maestro Guglielmo, si dedicano alla medicina; nè rifuggivano dall'esercizio pubblico dell'arte le donne stesse, che una Perna, ebrea, probabilmente urbinata, (2) chiedeva ed otteneva nel 1460 la licenza di esercitare la medicina nella città di Fano (3).

Un tale esempio potrebbe valere a smentire sempre meglio la leggenda che il popolo ebreo non sia stato nel medioevo che un popolo di mercanti e di usurai, se del resto essa non fosse già completamente smentita dal grande numero di letterati e scienziati ebrei che fiorirono in Italia tra il 1300 e il 1500 (4).

Altra leggenda, almeno per quel che riguarda Urbino e i paesi vicini, è quella dell'enorme ricchezza degli ebrei italiani nel Medio Evo; tralasciando pure di notare la sproporzione grandissima che vi era tra la condizione economica del tenitore del banco e di tutti i suoi confratelli, povera gente per la massima parte, vediamo che nell'estimo di Fano, per l'anno 1435, i più ricchi ebrei erano notati per cifre assai inferiori a quelle di moltissime famiglie cittadine (5), e ad Urbino il valore di stima dell'intera eredità di Isaia, ban-

1) *Quadra di Pusterla*, 18 maggio 1417. Angelo di Gabriele di Ciccolo di Urbino dichiara di aver ricevuto da Salomone ebreo, *unum miliare pellium... ut conficiendum eas ad camoscium et pelles camoscii... estimatus 20 ducatos... et eas conficere suis sumptibus et deinde reddere ipsi Salomoni... Item dixit habuisse a Salomone in solutionem dicti laborarii 15 ducatos auri*.

(2) Troviamo infatti assai spesso tale nome, poco comune, nei documenti urbinati dell'epoca.

(3) FANO. ARCH. ANT. *Registri*, Vol. 2° c. 106 v.

(4) GRAETZ. *Geschichte der Juden*, VII, pag. 175 e segg., 232 e segg.

(5) FANO. ARCH. ANT. *Collette*, Vol. 82.

chiera, morto nel 1416, si fece ascendere a soli 4375 ducati (1). Ora per quanto alto si voglia far salire la potenza di acquisto della moneta nei primi decenni del '400, non si potrà negare che per il più ricco ebreo della città, per uno di quei prestatori considerati come monopolizzatori dell'intero commercio del danaro, una simile fortuna appare ben meschina, quando si pensi che nell'epoca stessa vi erano dei nobili veneziani che avevano una rendita annuale di 4000 ducati, e vi fu un doge nel secolo XV, il Vendramin, la cui sostanza era valutata 170.000 ducati, mentre nello stesso tempo il patriarca di Aquileia ne avrebbe posseduto 200.000 (2). Né le sostanze dei banchieri urbinati dovettero crescere molto negli anni posteriori, se nel 1436 l'eredità di Genetio, socio e gerente del maggior banco di prestito che fosse sorto in Urbino, fu accettata col beneficio dell'inventario e ceduta poi senza alcun compenso (3).

Del resto era naturale che quelle sostanze non potessero aumentare tanto rapidamente malgrado il moltiplicarsi degli affari e dei profitti, poichè vi si opponevano le tasse gravose a cui erano sottoposti gli Ebrei in compenso dei privilegi loro concessi. Quale fosse la misura di queste tasse cominciamo a saperlo soltanto dopo la seconda metà del '500; per il '400 possiamo solamente affermare che, oltre alle imposte comuni e alla taglia della Marca, di cui già si è parlato, i soli tenitori del banco dovevano pagare ai signori della città una tassa speciale per tutta la durata della concessione dei capitoli: il 9 dicembre 1436 Sabbatnecio, ebreo, affidando agli eredi di Salomone la gestione del banco di Urbino stabilisce « *quod debeant solvere talens Marche et ratam sive partem debitum Illu. et pnt. d.º Comiti Guidantonio Mon-*

(1) URBINO. Arch. Not. *Quadro di Porta Nuova*, 2 sett. 1426 (dell'intera eredità furono fatte 7 parti di 625 due. l'una).

(2) BIANCHIARUT. *La città del Rinascimento*, 2.<sup>a</sup> ed., Vol. I, pag. 32.

(3) Arch. Not. *Quadro di Pusterla*, 16 nov. 1436.

*discreti pro dicto tempore trium annorum* » (1). Oltracciò frequenti e non sempre piccoli erano i mutui che i prestatori facevano al principe, che non dovea esser molto pronto alla restituzione e forse qualche volta se ne dimenticava del tutto; almeno non sapremo a quale altra causa attribuire il dono di un orto in città fatto nel 1424 dal conte Guidantonio a Salomone, ebreo *pro servitiis et benemeritis receptis prestitis et impensis per ipsam Salomonem prefato Illu. domino* (2).

Esenzioni e privilegi da una parte, aggravii speciali e parziali esclusioni dall'altra venivano quasi a controbilanciarsi e contribuivano a creare agli Ebrei urbinate una condizione specialissima che assai difficilmente si potrebbe definire, partecipando essi allo stesso tempo della condizione del cittadino e del forestiero, dell'uomo libero fornito di ogni diritto, e dello schiavo completamente privo di personalità. Quello che mi pare assodato è che in Urbino, per tutto il M. E., non si pensò mai di applicar loro la dottrina dei canonisti, che li considerava servi della Chiesa, incapaci di acquistar e di vendere, soggetti ai cristiani *tamquam servi* (3); al contrario la condizione loro si avvicinava di molto a quella dei liberi cittadini, e anzi, se si dovesse stare alle parole di un documento già ricordato, i banchieri Ebrei, secondo la volontà dei conti di Montefeltro, si sarebbero dovuti considerare come cittadini: *tamquam cives habeantur* (4). Ma in realtà queste parole, che si incontrano in molte concessioni simili di altre città, non si possono prendere alla lettera, poichè sono in contraddizione troppo stridente con tutte le idee e le consuetudini medievali e coi fatti stessi, che non ci mostrano mai gli Ebrei nell'esercizio di questo preteso

(1) V. *Appendice*. Doc. III.

(2) *Arch. Not. Quadra di S. Croce*. 7 gennaio 1424.

(3) SALVIOLI. *Storia del diritto italiano*. 3.<sup>a</sup> ed. pag. 251.

(4) V. *Appendice*. Doc. I.

diritto di cittadinanza; esse vanno prese tutt'al più in senso negativo e vengono a significare che gli Ebrei concessionari dei privilegi non devono essere considerati come stranieri, ma come abitanti legittimi della città, aventi diritto alla protezione del signore e delle autorità comunali.

#### IV.

Accennato così brevemente alla situazione generale degli Ebrei in Urbino, vediamo quali fossero, nel '40), le condizioni del prestito, di cui essi avevano allora il monopolio.

Il primo banco, di cui si abbiano notizie sicure, tra il 1407 e il 1416, è quello di Isaia di maestro Daniele, tenuto pubblicamente nella casa di sua proprietà in Piazza Grande presso alle residenze dei priori. Dopo la sua morte l'esercizio del banco continuò ininterrottamente per tutto il '400, o almeno fino al 1470, epoca a cui si arrestano i nostri documenti (1); la gestione rimase sempre alla famiglia privilegiata, ma questa o per penuria di capitali o per mancanza di persone abili a continuare l'esercizio, andò mano mano associandosi altri banchieri di fuori per l'esercizio del banco. Si costituirono così anche in Urbino le prime società bancarie, la più importante delle quali è senza dubbio quella formata nel '433 tra Sabbatuccio di Allevuzio, ebreo di Recanati, Genetao di Ventura, e Isacco Samuele e Venturalla di Salomone di Urbino. La società, di cui possediamo l'atto di costituzione (2), ha molte delle caratteristiche delle attuali società

(1) Tra il 1470 e il 1680 si nota un grande disordine nella conservazione degli atti notavili; tant'è vero che la duchessa Elisabetta e poi il duca Francesco Maria I sentirono il bisogno di rinnovare i capitoli dell'Archivio.

(2) V. *Appendice. Doc. II.*

in accomandita: l'amministrazione dell'azienda era affidata ad uno solo dei soci, Genetao, che doveva tenere i conti, dare a prestito i danari, ricevere custodire e restituire i pegni, curarne la vendita, se non fossero riscattati in tempo, amministrare il capitale *a tutto suo rischio e pericolo*, renderne ragione alla fine di ogni anno. I profitti erano distribuiti in proporzione del capitale impiegato: si assegnava soltanto un compenso speciale a Genetao per il suo ufficio ed ai tre figli di Salomone, come concessionari dei capitoli.

Forme simili di società doveano essere allora frequentissime in tutta Italia per la gestione dei banchi di prestito ebrei; per rimanere nelle Marche, ci offrono un esempio affatto analogo al nostro i documenti di Fano quasi degli stessi anni: nel 1439 si costituisce, con 3000 ducati di capitale, una società per l'esercizio del prestito in quella terra tra Iacob di Salomone da Perugia, Beniamin Finzi da Vicenza, Iacob Muse d'Aucona, Salomone di M<sup>ro</sup> Aleuzio d'Arazzo, Vitaluccio di Dattolo da Montalcino e Dattolo di Bonaventura da Fano; in nome suo e di tutti i suoi soci tratta col comune di Fano il solo Dattolo che figura palesemente come gestore responsabile della società (1).

I capitali di questi banchi di prestito, modestissimi nei primi anni del secolo, crebbero poi mano mano, seguendo il cammino ascendente che percorreva in quello stesso periodo la città di Urbino e la casa di Montefeltro; ma come quella non salì mai al grado di centro commerciale di prim'ordine, una dovette piuttosto la sua grandezza e il suo splendore alla magnificenza della corte ch'essa ospitò, così anche nei momenti migliori il commercio del danaro, indice sicuro del grado di sviluppo economico, non vi raggiunse mai grandi proporzioni; un solo banco bastò per tutto il secolo ai bisogni del commercio locale, nè vi si impiugarono mai somme rilevanti: da un primo capitale di 1400 ducati (2),

---

(1) FANO. ARCH. ANT. *Consigli*, Vol. 5.<sup>o</sup> c. 90 - 14 giugno 1439.

(2) URBINO. ARCH. NOT. *Quadra di Porta Nuova*, 12 giugno 1415.

si discende alla cifra di 339 (1), per risalire poi nel 1433 alla cifra massima di 3200 ducati (2). Il confronto con le altre città non può che convincere maggiormente dell'esiguità di questi numeri, se vediamo che a Faenza, città in quegli anni tanto meno importante di Urbino, si apriva nel 1464 un banco con 5000 ducati di capitale (3); e a Padova, nel 1432, in momento di completa decadenza, si contavano 7 banchi ebrei, che pagavano annualmente una tassa di 2400 lire alla comunità (4).

Della maggiore fra le società bancarie urbinati oltre al già citato atto di costituzione, per sé stesso ricco di particolari importanti, possediamo per fortuna anche l'inventario fattone, nel 1433, alla morte del suo amministratore Genetio (5). Da questo documento, da quelli surricordati e da altri, che andremo mano mano citando, possiamo stabilire con sufficiente precisione quali fossero gli affari principali affidati a questi banchi e quali le condizioni del prestito in Urbino nel sec. XV.

Il commercio del danaro si esercitava allora nella forme più varie dalle medesime persone, adempiendo il solo banco ebreo alla funzione del prestito su pegno, del mutuo regolare con pubblico istrumento e cauzione, e del vero prestito usurario senza carte e senza cauzione (6). La forma più comune doveva esser quella del piccolo prestito su pegno; mentre infatti nei volumi dei registri si incontra al massimo

---

(1) *Quadra di Porta Nuova*, 28 novembre 1421.

(2) V. *Appendice*, Doc. II.

(3) V. *Appendice*, Doc. XIV.

(4) *Ciscato. Gli Ebrei a Padova*, Padova, Tipografia Cooperativa, 1901, pag. 44.

(5) *Arch. Not. Quadra di Posterla*, 16 nov. 1436.

(6) Gli eredi di Isma, banchiera, impiegato nel banco 1370 ducati « in pignoriis et in denariis mutatis tam cum instrumentis et cartis quam sine cautionibus et instrumentis » *Quadra di Porta Nuova*, 12 Giugno 1415.

due o tre rogiti al mese per mutui fatti da Ebrei, leggiamo invece nell'inventario del bauchiere Genetao più di 500 nomi di debitori per somme prestate su pegni in un periodo di pochi mesi. Dei debitori del banco sono indicati soltanto i nomi, *propter honestatem ipsorum*, mentre se ne tacciono i *cognomina et prenomina et pignora que latius patent in libris et codicibus et rationibus dicti Genethai*. Malgrado tale mancanza possiamo formarci un'idea approssimativa della clientela del banco anche dai semplici nomi, dalle proporzioni e dalla frequenza dei debiti e dai pochi pegni di cui è conservato l'elenco. Tra gli arventori più assidui troviamo alcuni ebrei, Samuele, Isacco, Daniele, che ora prendono 4. ora 3, ora 1 ducato; vediamo un notaio, ser Antonio, prendere a prestito 15 ducati, un artista, maestro Agostino, che è il più forte debitore del banco, per 100 ducati; incontriamo ripetutamente il nome di un frate, Frate Nicola, in debito ora di 4 ducati, ora di 20 bolognini; ci son delle povere donne, Biagina, Allegra, Peliugotta, che impegnano una gonna usata, un mobilo di casa rotto, un utensile da cucina, e ne hanno in prestito somme piccolissime, 26, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5, 4 bolognini; troviamo infine fra i debitori del banco per un prestito su pegno lo stesso signore di Urbino, il conte Guidantonio, che deve 21 ducati e 30 bolognini.

Svariatisimi erano i pegni che si depositavano al banco; vi prevalevano gli oggetti di vestiario maschile, ma vi troviamo pure vesti da donna, pietre preziose, gioielli, libri, oggetti domestici; dal *textum sirici fulcitum de argento* passiamo alla *gonna usitata vel usum mulieris*, dai *duo suffiri una granata et unum diamante legati in auro al bauchale fractum usitatum* e alle *duae stagnate rari*. Segno evidente che al banco bussavano nello stesso tempo tutte le classi sociali e che esso rispondeva ad un vero bisogno universalmente sentito.

Le condizioni del prestito erano onerose, ma non peggiori che in altri luoghi: il tasso dell'interesse per i prestiti su pegno era fissato generalmente ad un bolognino per

ducato al mese (il 33 % circa) (1), cifra indubbiamente altissima, ma che non sembra esorbitante, quando si pensa che il Comune di Sanseverino autorizzava i prestatori a prendere il 40 % (2), e a Gemona il tasso fissato dai capitoli del 1394 era del 37 % (3); l'interesse del 30 % era allora considerato come legale per i prestiti su pegno in tutti i centri minori delle Marche (4) e del resto d'Italia, esso discendeva invece a cifre più modeste nei centri più sviluppati economicamente, dove per i cresciuti commerci si era formata una maggiore abbondanza di capitale circolante e minore era ormai lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di danaro; ma anche là l'interesse non andò mai al disotto del 20 %, e se qualche comune volle tentare di ridurlo alla misura del 15 % non trovò alcun prestatore, nè toscano, nè ebreo, che accettasse la condotta a quelle condizioni. (5).

I pegni erano registrati in libri appositi, dove si specificava il nome, cognome e qualità del depositante e la somma data in prestito, e che servivano di prova in giudizio; di essi si davano regolari bollette agli interessati, ma probabilmente

---

(1) *Quadra di Porta Nuova*. 28 novembre 1421. Salomone del fu Isia nomina suo negoziatore mututtore fattore etc. Consiglio, ebreo da Narui, *ad mutuandum locandum exercitandum suas pecunias sub usuris et merito ad rationem unius bononeni vel plurium in mensem pro quolibet ducato sub pignore...*. Il ducato, come moneta nominale, si ragguagliava a 40 bolognini d'argento: nei contratti dell'epoca si distingueva sempre se il pagamento si dovesse fare in ducati nominali *ad rationem 40 bon.*, o in ducati d'oro *boni et justi ponderis*, che si ragguagliavano allora a 42 o 43 bol.

(2) ALFONDI, op. cit. pag. 6.

(3) BILIANI, op. cit. pag. 10.

(4) A Fano, come si è già visto, era permesso, nel 1425, l'interesse del 30 % per i prestiti da un ducato in giù; il 24 % da 1 a 8 duc.; il 20 % da 8 ducati in su. Per i prestiti ai forestieri si permetteva l'usura del 33 % (V. *Appendice*, Doc. XIII). A Tomba di Pesara una tolleranza di papa Paolo II<sup>o</sup> permetteva agli Ebrei di esigere un interesse del 33 % (CELLI, op. cit. pag. 60).

(5) CISCATO, op. cit. pag. 41.

si scrivevano in lingua ebraica (1); si conservavano i pegni in casa del banchiere per lo spazio di un anno, dopo di che si dovevano vendere in pubblico nella città. Sulla forma della vendita non possediamo per Urbino maggiori particolari; a Fano invece — e tra le due città non doveva passare gran differenza — finito l'anno, si doveva, entro gli otto giorni seguenti, farne la denuncia alla casa del debitore; passati anche gli otto giorni senza che comparisse alcuno e fatti tre bandi in giorni diversi dal pubblico banditore, si poteva procedere alla vendita all'asta in piazza alla presenza del cancelliere del comune: *et quello che avanzata della vera sorte et merito, dazio et altre spese che occorresse erano tenuti i dicti giudei restituirlo a quello che haveva impegnato* » (2).

Molto diverse erano le condizioni del prestito chirografario, detto a *carte* o *istrumenti*; esso si faceva generalmente per somme più forti e per un periodo più lungo e variabile, che a Fano poteva arrivare al massimo di tre anni; se ne rogava un atto pubblico alla presenza di testimoni e si garantiva con una cauzione rappresentata sempre, nominalmente, da una certa quantità di grano. L'istrumento aveva piena forza esecutoria, la cosiddetta *executio parata*, per cui ciascun ufficiale poteva procedere contro il debitore insolvente realmente e personalmente con l'espropriazione dei suoi beni e persino della casa di abitazione (3); e contro gli istrumenti degli ebrei i capitoli di Fano del 1464 non ammettevano altra eccezione che del soluto o del falso (4). Di tali prestiti chirografari i documenti urbinati ci han conservato numerosissime memorie, da cui si può desumere che lo

---

(1) Lo desuniamo da un decreto della duchessa Leonora, dell'8 luglio 1551, ordinante che i banchieri Ebrei prestanti su pegno facciano il bullettino in lingua volgare, e non in ebraico (URBINO. ARCHIVIO COMUNALE. *Decreti Ducali*. Vol. II).

(2) V. *Appendice*. Doc. XIV.

(3) V. *Appendice*. Doc. XIV.

(4) V. *Appendice*. Doc. XVI.

somme date a prestito variavano da 10 o 15 a 200 ducati, e che sotto questa forma attingevano di preferenza al banco ebreo le classi dei mercanti e degli artisti e la nobiltà; dalla famiglia del barbiere e dell'*aromatarius* si sale fino alla casa dei Montefeltro, che figurano parecchie volte fra i debitori del banco. Non sappiamo con precisione quale fosse l'interesse che i banchieri di Urbino pretendevano per tali mutui; ma se ci atteniamo all'esempio di Fano e delle altre città, dobbiamo concludere che esso superava di poco l'interesse dei prestiti su pegno (1). Un uso ormai invalso, contrariamente alla lettera stessa dei capitoli, e allo scopo evidente di esigere un interesse maggiore di quello legale, consisteva nel far firmare degli atti per una somma assai maggiore di quella data realmente in prestito; vediamo infatti fra i debitori del banchiere Genetao, nel già citato inventario, un *Iacobus Georgii de Urbino qui debet 25 duc. licet instrumentum dicat 50*, e così molti altri, tutti debitori per metà della somma indicata (2); e il sistema doveva essere divenuto tanto comune che si sentiva il bisogno di proibire agli Ebrei di ricevere obbligazione o cauzione più che per la vera sorte (3), e negli strumenti stessi si indicava espressamente se la somma era stata versata interamente: Tadiolo, sarto di Urbino, ricevendo in mutuo da Isaia di maestro Daniele, 20 ducati d'oro asseruit *totam dictam quantitatem mutuatum esse pro vera sorte tradita et nihil in ipsa quantitate 20 duc. deductum esse ultra vera sorte nec ratione aliquarum usurarum* (4).

(1) A Fano era fissato in 16 denari per ducato al mese (circa il 25 %); a Padova, nel 1408, l'interesse era del 20 % per il prestito su pegno; del 25 % su obbligazione (Ciscato, pag. 40. n.° 2).

(2) Già il PERTILE notava che i prestatori Toscani ed Ebrei sollevano mettere nei chirografi il doppio della somma prestata (*St. del Dir. It.*, IV, 563).

(3) V. *Appendice*. Doc. XLV.

(4) URBINO. ARCH. NOT., *Quadra del Vescovado*. 17 agosto 1408.

Le due forme del prestito su pegno e del prestito chirografario erano obbligatorie per tutti i banchieri godenti il beneficio dei capitoli: semplicemente permessa erano invece le altre due forme del prestito ipotecario e di quello fiduciario, senza istrumento e cauzione.

Del primo, che ormai nel principio del secolo XV era completamente distinto dal prestito su pegno (1) e che a Fano era concesso anche agli Ebrei (2), non abbiamo per Urbino alcuna testimonianza, e possiamo perciò escluderlo con certezza quasi assoluta dal novero degli affari dei nostri banchieri; dell'esistenza del secondo, che assumeva tutto il carattere del vero e proprio prestito usurario, abbiamo prove abbondanti e sicure: essa è attestata dagli atti privati che parlano di *pecunie mutuae sine cautionibus et istrumentis sub usuris et merito*, ed è ammessa dagli stessi capitoli; nulla però conosciamo delle sue condizioni che doveano variare caso per caso secondo la misura ed il rischio del prestito, e dovevano di necessità essere gravosissime.

Questi erano, uniti forse ad alcuni altri di cui non ci rimangono prove sicure, gli affari principali a cui i nostri banchieri o i loro fattori e rappresentanti dedicavano la propria attività e da cui ritraevano i maggiori guadagni. Codesti profitti, tenuto conto della piccolezza del capitale impiegato, dovevano essere realmente notevoli: i soci del banco di S. Angelo in Vado, con un capitale di appena 1000 ducati, calcolavano di dover guadagnare 300 ducati all'anno (3); ad Urbino, nel 1417, coi profitti di 1400 ducati impiegati nel prestito si doveva provvedere al mantenimento e all'istruzione di quattro pupilli e si doveva corrispondere all'amministratore del banco la terza parte dei redditi e 90 ducati

(1) I capitoli degli Ebrei di Fano del 1425 stabiliscono che « d'hora innanzi per pegno se intendano soltanto cose mobili » (V. Appendice. Doc. XIV).

(2) *Ibid.*

(3) URBINO. Arch. Not. *Quadra del Vescovado*, 13 nov. 1438.

di salario annuo (1); nel 1435, dopo tre soli anni di esercizio, il capitale di 1600 ducati impiegato da Sabatuccio nel banco di Genetac e compagni era salito a 1900 (2). Si trattava dunque di una forma modesta ma lucrosa di commercio del danaro, la quale, se non dava modo ai nostri banchieri di diventare dei veri e propri capitalisti, permetteva loro di godere di un relativo benessere e di occupare un posto importante nella borghesia commerciante della città.

## V.

Ma sulla fine del '400 e sui primi del '500 gli animi si mutano completamente: i protetti, i privilegiati di ieri diventano d'un tratto gli odiati giudei degni delle più dure offese e del più umiliante disprezzo: comincia, forse più apparente che reale, una persecuzione costante, e si van di giorno in giorno moltiplicando i decreti sempre più odiosi contro gli Ebrei.

Donde l'origine di un mutamento così improvviso, che si palesa contemporaneamente in ogni parte d'Italia e non è anzi in Urbino che una pallida ripercussione di quanto avveniva nel resto dello Stato papale?

Si volle recentemente da alcuno, con un semplicismo eccessivo, insufficiente a spiegare i maggiori avvenimenti storici, far risalire il rinnovato spirito antisemita ad una causa puramente economica, all'invidia cioè destata dalle ricchezze accumulate dai banchieri ebrei coi loro commerci e all'odio provocato nei mercanti cristiani dalla loro concorrenza vittoriosa. Che quella sia stata una fra le cause potenti della nuova persecuzioni sarebbe vano negarlo e lo vediamo

(1) *Quadra di Pusterla*. 8 giugno 1417.

(2) V. *Appendice*. Doc. III.

affermato per lo Stato di Urbino da un' economista di quel tempo, il quale, mentre si propone di scrivere con intenti scientifici e puramente oggettivi, sostiene la strana teoria che « gli ebrei » null'altro servono se non a mangiare quel pane che nutrirebbe altrettante famiglie cristiane di più ed utili » (1). Ma la causa economica non potè essere nè la sola nè la principale, che in tal caso non si capirebbe come mai prima di allora si fosse tollerato per più di due secoli la presenza e il commercio degli Ebrei. Vi contribuì in misura per lo meno uguale il risorto spirito religioso per cui frati convinti ed esaltati, come Giovanni da Capistrano, andarono predicando l'odio e le stragi contro gli Ebrei, ed altri meno spinti e fanatici, come il beato Bernardino da Feltre e i suoi seguaci, andarono girando fra il 1460 e il '90 tutte le regioni d'Italia a predicarvi l'istituzione dei Monti di Pietà per sottrarre i popoli alle usure degli Ebrei. Vi contribuì lo spirito di imitazione, sempre potente tra i fattori storici, per cui la caccia all'ebreo, iniziata in Spagna, si ripercosse in Sicilia, nel Napoletano e più debolmente nel resto d'Italia (2). Ma la causa principale, di gran lunga più efficace di qualunque altra, fu l'aumento enorme degli Ebrei in Italia nel sec. XVI per l'immigrazione dalla Spagna e dal Portogallo: aumento che, trasformando i piccoli gruppi di 5 o 6 famiglie in comunità di più che 500 o 600 anime, ricche di capitali trasportati dalle antiche loro residenze, costituì per il commercio delle piccole città italiane un vero pericolo, contro il quale i governi furono spinti ad usare di ogni arma, dai semplici decreti proibitivi ai roghi, agli incendi ed alle devastazioni.

In Urbino, come in ogni parte d'Italia, il movimento contro gli Ebrei dovette iniziarsi nella seconda metà del se

(1) SILVESTRO GOZZOLINI DA OSIMO. *Discorso sopra la città di Pesaro* ( pubbl. del CELLI. op. cit. pag. 190 ).

(2) GUERRIERI. *Gli Ebrei a Brindisi e a Lecce* ( Estratto dagli *Studi Senesi*, 1900 ), pag. 15 e seg.

colo XV con l'istituzione del Monte di Pietà. La perdita dei volumi delle Riformanze anteriori al 1506 si fa sentire tanto più dolorosamente per questo periodo, in cui sarebbe stato interessante assistere alle discussioni che precedettero e accompagnarono l'istituzione del Monte e scoprire in quelle quale fosse in realtà l'opinione della maggioranza sugli Ebrei e sulle loro usure. Purtroppo, nell'assenza di tali documenti, dobbiamo limitarci ad affermare che il Monte pio di Urbino fu tra i primi fondati nelle Marche, risalendo esso al 1468 (1), e che la sua istituzione fu provocata dal sentimento religioso, sollevato dalle prediche dei Minori Osservanti e in special modo del padre Domenico da Leonessa (2). Erano sorti da poco i monti di Perugia, di Gubbio e di Orvieto, e nell'anno stesso sorgevano quelli di Recanati e di Macerata, e tutti si fondavano *in subsidium pauperum et ad tollendum fenus Iudeorum* (3): tre anni dopo anche Fano, dietro gli eccitamenti di fra Marco da Monte S. Maria in Gallo, francescano, fondava il suo monte *ad hoc ne perfidus iudeus amplius usuris deroret civem et incolas huius civitatis* (4).

Ma l'istituzione non ottenne neppure ad Urbino l'effetto voluto, poichè sussistevano pure per quel Monte le cause di debolezza notate dallo Zdekauer per quelli di Siena e di Macerata e soprattutto si cadeva nell'errore solito di considerare il prestito su pegno come una elemosina, limitandolo alle persone veramente bisognose della città e del contado, vietando che si potesse ricorrere al prestito per esercitare alcun'arte o mercanzia, e che una stessa persona potesse avere più di 4 fiorini ogni 6 mesi (5). Perciò i banchieri ebrei

(1) I *capitoli del monte*, riportati nel volume degli *Statuti di Urbino* (Pesaro, 1559), portano la data del 5 aprile 1468.

(2) URMANO. ARCH. COM. ARCH. V. VERNACCIA. *Scritti vari raccolti e copiati da Antonio Rosa*.

(3) ZDEKAUER, *La fondazione* etc. pag. 11.

(4) FANO, ARCH. ANT. *Consigli*, Vol. 15<sup>o</sup>, c. 105.

(5) Cfr. *Capitoli del monte* in *Statuti* etc.

continuarono senza interruzione ad esercitare non solo tutte le altre forme di prestito, ma lo stesso prestito su pegno, e sulla fine del secolo ottennero dal duca Guidobaldo la conferma dei loro capitoli (1): anzi il loro numero e i loro affari andarono sempre aumentando, tanto che nel 1507 si sentì finalmente il bisogno di porvi un freno, e con una deliberazione consigliare si proibì la vendita dei pegni fuori di città e si decise la nomina di una commissione per la riforma e la limitazione dei capitoli degli Ebrei (2).

Cominciò da allora nei rapporti tra il governo e gli Ebrei una serie continua di incertezze e contraddizioni, che trova in parte il suo parallelo in quanto si è notato per Fano nel secolo precedente. Chi limitasse l'osservazione ai fierissimi decreti proibitivi emanati contro gli Ebrei dopo la morte dell'ultimo dei Montefeltro, dovrebbe concludere che il più fanatico spirito antisemita guidasse la politica dei Della Rovere e che essa mirasse unicamente alla cacciata definitiva degli odiati giudei. Leggiamo infatti un decreto del duca Francesco Maria I, del 20 maggio 1508, che annulla completamente tutti i capitoli da altri concessi agli Ebrei: proibisce loro definitivamente l'acquisto di beni stabili e l'esercizio del prestito sotto qualunque forma; li obbliga a restituire tutti i pegni rinunciando a qualunque interesse; non permette che acquistino nessun commestibile prima di vespro; ordina in fine che *« siano tenuti de hora in ante tutti a portar continuo le brette gialle pubblicamente e senza alcuna copertura et similmente le loro donne debbiano et siano tenute portare li veli gialli medesimamente scoperti »* (3).

Parrebbe dunque che il più severo regime proibitivo fosse cominciato anche per gli Ebrei di Urbino, tanto più

(1) V. Appendice. Doc. I<sup>a</sup>.

(2) UMERO. ARCH. COM. Consigli, Vol. I, 7 luglio 1507.

(3) V. Appendice. Doc. IV. Più tardi il distintivo fu mutato in quello solito della rotella.

che dev'essere certamente di quest'epoca, o giù di lì lo statuto che gli obbligava ad abitare *in contrata deputata pro Iudaeis, vulgariter detta l' Androne delli giudei* (1) e proibiva loro di tenere al proprio servizio donne cristiane. Ma contro alla lettera di questi decreti rimaneva ferma la pratica di tutti i giorni, attestataci da documenti di varia natura e affermantesi talora negli stessi atti ufficiali. Non solo i banchi ebrei continuavano a vivere e fiorire, ma il loro numero si moltiplicava in tutto lo Stato per i cresciuti bisogni dell' aumentata popolazione e per l'immigrazione continua di ebrei perseguitati; il 28 luglio 1607, in un momento in cui era cominciato l'esodo degli Ebrei per le avvenute espulsioni o per la decadenza economica del paese, il loro numero era calcolato di 1500 persone in tutto lo Stato, e i loro banchi 32 (2). Il Monte di Pietà istituito con capitali insufficienti tirava innanzi una vita grama e stentata, e si ripetevano di giorno in giorno le domande di assegnargli nuovi fondi tratti dal bilancio cittadino per concedergli così i mezzi di esercitare una maggiore efficacia e di porre un argine all' accrescersi continuo e pauroso del numero degli Ebrei, « *attento quod in diem in hac civitate auget numerus hebreorum in destructionem facultatum huius communitatis* » (3). Ma con tutto ciò si sentiva tanto vivamente l'insufficienza del Monte, che fin dal 1507, quando, per cedere alla volontà popolare, si propose in consiglio *quod limitarentur capitula hebreorum*, il gonfaloniere si affrettò a comunicare la volontà del duca *quod omnino unus hebreus ad minus serviat communitati pro comodo populi et familiarum excellentie sue* (4). Né se ne servivano soltanto il popolo e i servi del duca; ma il con-

(1) *Statuti di Urbino. Rubrica. De Iudaeis. L' Androne dei giudei* corrisponde all'attuale Via S. Luigi o Veterani.

(2) CELL. op. cit. pag. 58.

(3) *Consigli. Vol. I c. 44.*

(4) *Ibid. c. 10.*

siglio stesso del comune in momenti di estrema necessità, quando doveva armare dei soldati e spedirli a Pesaro al duca Francesco Maria, decideva di ricorrere agli Ebrei, come fosse la cosa più naturale e comune del mondo (1); in anni poi di maggiori strettezze si andò molto più in là, tanto che nel 1571 si arrivò a levare molti oggetti preziosi dal Monte di Pietà e dargli in pegno ad Alencio ed Isacco, ebrei, per mandare alcuni ambasciatori a Pesaro e per fare il baldacchino per la venuta della duchessa in Urbino: tre anni dopo non si era ancora pagato il debito, né si era indennizzato il Monte della perdita subita (2).

Un contrasto così stridente fra la legge e la pratica non lo possiamo spiegare in altro modo se non con l'ipotesi che i decreti si emanassero soltanto per dare una soddisfazione apparente alle pretese della Curia pontificia e fors'anche alla volontà popolare eccitata dalle parole dei predicatori (3), mentre invece l'autorità ducale e quella cittadina conoscevano troppo bene il bisogno del prestito per commettere l'errore di dare completa esecuzione ai decreti proibitivi. In questo rapporto la politica dei duchi di Urbino si può paragonare a quella del Senato Veneto che nel 1564, per far cosa grata a Pio IV, ingiungeva agli eretici di abbandonare il territorio di Venezia, e contemporaneamente scriveva ai Grigioni venissero pure a commerciare senza paura dell'inquisizione.

(1) *Ibid.* c. 58 v., 10 ott. 1512 .... *et pro celeri expeditione ipsorum (militum) capantur pecunie mutuo ab hebreis, et deinde restituantur eis de introitibus officii damnorum datorum.*

(2) *Consigli.* Vol. III, cc. 90 e 150 v.

(3) Alcune volte le intenzioni del predicatore erano affatto contrarie a quelle delle autorità: a Fano, per esempio, rifarendosi in consiglio (il 5 gennaio 1492) le parole del padre Cristoforo, carmelitano, che avea predicato in Chiesa contro gli Ebrei, ripetendo la solita storiella del famoso delitto rituale, molti consiglieri si levarono a parlare in favore degli Ebrei contro il predicatore che sollevava gli animi dei cittadini (Fano, *Arch. Ant. Consigli.* Vol. 25<sup>a</sup> c. 236).

Lo stesso gioco di altalena si prolunga per tutta la seconda metà del secolo, durante il ducato di Guidobaldo e di Francesco Maria II<sup>o</sup>: così, ad esempio, si proibisce agli Ebrei con un decreto ducale del 1548 il prestito su pegno o senza (1), e un anno dopo si pubblica dallo stesso duca un bando « *in istanza et requisitione delli hebrei della città di Urbino che hanno i banchi da imprestare* », e vi si parla, come fossero sempre validi, di quei loro capitoli che già da 40 anni avrebbero dovuto essere annullati (2). Gli statuti di Urbino, stampati appunto in quelli anni, parlano anch'essi dei *capitula hebreorum*, e, pur riducendo il tasso dell'interesse a 1/2 bolognino per ducato al mese (il 16 % circa), riconoscono esplicitamente agli ebrei il diritto di prestar danari in città e nel contado (3). Mentre nei decreti si proibisce severamente ai cristiani ogni contatto e conversazione con gli Ebrei, « *per essere contro di decreti et ordini di S. Santità et del Sacro Concilio* » (4) mentre si arriva, apparentemente, a tal punto di intolleranza di proibire loro di toccare con le dita qualunque commestibile esposto nei banchi del mercato, in realtà invece si era tanto lontani da una tale intransigenza che si eleggeva un maestro Moisé, ebreo, a medico del comune e lo si riconfermava per parecchi anni (5); e medici e banchieri ebrei frequentavano abitualmente la corte del duca Guidobaldo, vivendo in condizione di perfetta uguaglianza con gli altri cortigiani e giocando da pari a pari col duca stesso (6).

(1) V. Appendice, Doc. V.

(2) V. Appendice, Doc. VI.

(3) Statuti di Urbino. Rubr. *de Iudeis* « .... prohibemus quod Iudei in Civitate vel comitatu Urbini foenerantes non possint nec valeant recipere vel exigere palam vel occulte a mutuo recipientibus ultra mediu bologneno pro singula florino qualibet mense vel ultra formam suorum capitularum ».

(4) V. Appendice, Doc. VIII.

(5) Arch. Con. Consigli, Vol. 2<sup>o</sup> c. 212.

(6) I nomi di Aronne, Davide, e di m<sup>ro</sup> Manuel, ebrei, si incon-

Possiamo quindi concludere che, se nel secolo XVI peggiorarono, e non poco, le condizioni degli Ebrei anche nello Stato dei Della Rovere, se si acui contro di loro il malanimo della parte più bassa della popolazione, tanto da costringere le autorità a prendere delle misure proibitive non solo in odio a loro, ma anche in difesa delle loro persone e delle loro sostanze (1), in realtà però non si arrivò né a sollevazioni e cacciate violente, né ad una persecuzione metodica e continuata. Ciò è tanto più notevole perché proprio in quelli anni Paolo IV iniziava con le orribili stragi di Ancona la sua politica ferocemente antisemita e stimolava i principi dello Stato pontificio a seguirlo nello stesso indirizzo (2).

Misure severissime e recise furono prese una volta soltanto contro gli Ebrei spagnoli e portoghesi, che andavano immigrando in numero sempre maggiore in tutte le Marche, e che, espulsi da ogni parte, aveano finito col rifugiarsi tutti a Pesaro e a Sinigaglia; Guidobaldo II, che dapprima avea mostrato di volerli accogliere nel suo Stato, si spaventò del loro numero esorbitante ed emanò allora il decreto che imponeva di partire entro 15 giorni a tutti quelli Ebrei che fossero venuti ad abitare da 3 anni nello Stato, comminando ai maschi la pena della confisca dei beni, alle donne la frusta (3).

trano assai spesso, tra i famigliari del duca Guidobaldo, nei *Diari di Monaldo Attanagi*, cod. ms. della Biblioteca Comunale di Urbino. N. 44.

(1) V. *Appendice*, Doc. VI, X, XI.

(2) CIARAVINI, op. cit. pag. 14 e FERRO G. Di alcuni Ebrei Portoghesi in Ancona sotto Paolo IV (in *Arch. stor. p. le Marche e l'Umbria*, I, 589-709). Il F. riporta (pag. 706) una lettera del Card. Ghislieri al duca di Ferrara in cui lo esorta ad espellere dal suo Stato l'abbominabile generazione dei Marrani, e siccome l'Ill.<sup>mo</sup> Duca d'Urbino ha cominciato già anch'egli a smorzarne il suo n.

(3) V. *Appendice*, Doc. IX. Cfr. pure *Revue d'études juifs*, XX, p. 74.

Ma in quelli anni era già cominciata e andava crescendo in modo impressionante la decadenza economica di Urbino; Pesaro, divenuta ormai la sede preferita della corte e la vera capitale dello Stato, prevaleva di gran lunga sulla città sorella e col maggiore benessere invitava ad accorrarvi gli Ebrei fuggenti da quelle terre che non offrivano più loro alcun mezzo per vivere: nel 1626 Urbino non contava che otto banchieri ebrei, mentre a Pesaro il loro numero era salito a 19 (1).

Non si trattava però di un semplice spostamento da una città all'altra, ma piuttosto di una decadenza generale, di cui si risentivano fortemente anche i commerci e i guadagni dei nostri banchieri; e se ne accorgevano i principi stessi, certo non troppo teneri per contribuenti di quella natura, e che pur dovevano diminuire di anno in anno l'ammontare della tassa sugli Ebrei: da 1400 ducati, riscossi nel 1580 (2), si discendeva nell'88 a 1250 (3) e a 1200 nel 1607 (4); si risaliva nel 1622 a 1294 (5), per discendere nuovamente nel '26 alla cifra di 1059 ducati (6).

Nel secolo seguente la decadenza non si arresta, ma cresce continuamente; passato, nel 1632, il ducato di Urbino sotto il governo diretto della Chiesa e discesa in pochi anni

(1) V. *Appendice*. Doc. XII.

(2) V. *CELLI*. op. cit. pag. 271.

(3) PESARO, BIBLIOTECA OLIVERIANA. *Ristretto del bilancio ducale delle entrate e uscite di tutto lo Stato, 1588*.

(4) PESARO, BIAL. OLIVER. *Monumenti Rovereschi*. Tomo 96 cc. 151 e seg. *Tassa degli Ebrei di S. A. S. dell'anno 1607*.

(5) V. *Appendice*. Doc. XII.

(6) V. *Appendice*. Doc. XII.

la gloriosa città dei Montefeltro nella condizione modesta di una fra le minori città della Marca, la segue nella sua decadenza anche la comunità israelitica, la quale cade in condizioni così miserabili da destare la compassione delle autorità e degli stessi concittadini « *La parera l'università del ghetto di Urbino*, scrivevano nel 1718 in una supplica al papa i preposti della comunità giudaica, *versa in uno stato così deplorabile che, se non fosse stato qualche sussidio prestato dalla S. V. sarebbe stata necessitata abbandonare il medesimo ghetto et andarsene dispersa altrove, essendo ridotto di cinquecento anime che faceva nella creazione del ghetto, hora rimasto con solo duecento* » (1). I priori della città confermavano la lagrimevole descrizione, ed un testimonio contemporaneo non sospetto, il padre Vernaccia, caricava ancor più le tinte in un suo scritto inedito; ed anzi con le sue parole ingenuamente eloquenti ci piace chiudere queste brevissime note, poichè servono anch'esse a provare indirettamente che i banchieri Ebrei non profittarono tanto della miseria delle città ove esercitavano le loro funzioni, ma trassero invece i maggiori guadagni e quasi la ragione stessa di esistere dai commerci e dalle industrie sempre bisognose di capitali per il loro normale sviluppo « *Fu già un tempo*, scrive infatti il Vernaccia, *che gli Ebrei di Urbino dal negozio dei banchi e della mercatura utilizzavano il loro mantenimento: adesso sono in uno stato assai calamitoso, e se di questa gente si dice che dispersi sopra tutta la terra sono senza sacerdozio e senza tempio e senza sacrifici e senza regno, degli Ebrei di Urbino giustamente può dirsi che sono anche senza pane, tanta è la penuria, tanta la mendicizia in cui vivono* » (2).

---

(1) V. Appendice. Doc. XIII.

(2) VERNACCIA. *Scritti vari* già cit., pag. 111 (sono dell'anno 1717).

## DOCUMENTI

### I.

Supplica di maestro Sabatuccio e Gaio, ebrei di Recanati, al conte Guidantonio di Montefeltro per aprire un banco di prestito nella città di Urbino (28 marzo 1433).

*(Urbino - Archivio Notarile)*

*Registri della Quadra di S. Croce - 1433)*

Exponitur devoto et humiliter supplicatur Vestre Ill.me et excelsae Mag'tie pro parte eiusdem fidelissimi servitoris Sabatutii M.ri Allevutii ebrei de Racaneto dicentis exponentis quod ipse intendit per se vel per Gaium eius fratrem sive procuratorem factorem istitorem tenere in vestra civitate Urbini banum et mutuari sub usuris omnibus tam civibus quam comitativis et incolis et forensibus volentibus mutuo sub usuris accipere secundum pacta et conventiones facta et firmata per Magnificam et colendam memoriam olim genitoris vestre Magnificentie sive per vestram Magnificentiam Ill.mam Salomonem Isaie ebreo de Urbino et eius heredibus cum hoc quod prefata Ill.ma Mag. vestra sibi concedat quod ipse vel frater sive factor et heredes qui contingant residere in dicta civitate et ut supra mutuari habeantur tractentur et reputentur ut cives et pro civibus dicte vestre civitatis Urbini et habeant omnes et singulas immunitates concessas et quas habuit dictus Salomon et hodie habent eius filii et heredes. Quare iterum supplicat prefate Ill.me et Exc.sae Mag'tie ut de vestra solita clementia et longanimitate dignetur ipsi supplicanti et Gaio eius fratri et eius factoribus concedere quod possint sive alter ipsorum possit per se et eorum factorem banum in dicta vestra civitate Urbini erigere et omnibus supra expressis mutuari cum pactis et conventionibus dicto olim Salomoni factis concessis et firmatis et quod habeantur et tractentur de cetero ut cives et pro civibus.

Vrs Ill.me M. fidelissimus servitor

SABATUTIUS M.ri ALLEVUTII  
hebreus de Racaneto

Contentamur et volumus quod si heredes Salomonis contentamur quod supplicans et eius frater mutuant in dicta civitate Urbini ut exponitur quod possint venire ad dictam civitatem et mutuare cum pactis concessis dicto olim Salomoni et eo casu volentes quod dictus supplicans et frater habeantur et tractentur ut cives Urbini.

datum Eugubii die 23 Martii 1433  
perantonius subscripsit

## II.

Atto di costituzione di società per l'esercizio del banco in Urbino tra Sabatuccio di maestro Allevuzio, ebreo di Racanati, e Genetao, Venturello ed Isaac di Salomone, ebrei di Urbino (30 giugno 1433)

(Arch. Not. Quadra di Pusterla - 1433)

In nomina domini amen anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo trigesimo tertio.... die ultima mensis Junii in civitate Urbini in domo Thomasi Antonii de Urbino in qua habitat infrascriptus Genetanus posita in quadra Pusterle prope plateam magnam... Sabatutius ebreus filius qm. Mari Aleratii ebraei de Racanato ex parte una et Genetaus Venturella et Isaac Salomonis ebraei de Urbino ex altera, videlicet dictus Isaac suo nomine et nomine et vice suorum fratrum filiorum dicti Salomonis, in simul fecerunt initiaverunt et contraxerunt societatem in exercitio et negotiatione et trafico retinendi Banclum in civitate Urbini et mutuandi pecunias sub usuris ad lucrum seu questum et dominum si quid fieret quibuscunque parentibus et volentibus pecunias soli: usuris ab eis facta et secundum pacta et conventiones initas factas per ipsos socios et alios hebreos de civitate Urbini cum Illmo et potino dno nro Co. Guidantonio Co. Montiferetri Urbini etc. et cum Comuni Urbini, in qua quidem societate Sabatutius posuit et inmisit pro suo capitali et sorte 1600 ducatos ad rationem 40 bon. pro durato partem in denariis et pecunia numerata et partem in pignoribus super quibus mutuato sunt pecunie ipsius Sabatutii quas quidem pecunias et pignora predicta dictus Sabatutius ibidem numeravit assignavit et dedit dicto Genetao.... et dictus vero Genetaus similiter posuit et inmisit in dicta societate pro suo capitali et sorte personali 1400 duc. partem in pecunia numerata et partem in pignoribus et super pignoribus super quibus pecunias contraxit, quas quidem pecunias et pignora predicta dixit et asseruit esse in dicta sala et penes ipsum Genetaum et quae penes ipsum remaneant.

Et dictus vero Isaac dictis nominibus suo et dictorum suorum fratrum posuit et inmisit in dicta societate 200 ducatos in pecunia et pignoribus.... que quidem pecunias et pignora dicte partes dixerunt et asseruerunt esse in dicta sala cum aliis pecuniis et pignoribus dicte societatis et penes ipsum Genetaum.... Quo quidem societas incepit die vigesimo octavo presentis mensis et duret et durare debeat inter ipsas partes per tres annos et ultra cum similibus pactis prout ipse partes ad invicem convenerint....

Quae quidem societas est facta firmata et ordinata cum pactis capitalis et conventionibus inscriptis inter ipsas partes inviolabiliter observandis. Et primo quod de omni et toto lucro quod in dicta societate negociatione et traffico evehatur emergeret et fieret et similiter..... si quid emergerit fiant et fieri debeant due aequales partes et medietas sit dictorum Genetai et Isaac pro eorum salario et mercede laboris dicte societatis et altera medietas sit ipsius Sabotutii. Item quod dictus Genetaus debeat negociare et trafficare et procurare ac exercitare dictam societatem et in ea lucrum et questum procurare et dictum lucrum et computum dicte societatis retinere et pecunias ipsius societatis mutuo sub usuris, pignora recipere custodire et salvare reddere et ipsam societatem et eius bonam administrare suo periculo et quolibet anno reddere rationem..... non teneatur de incendio nec de violentis rubaria quae fieret in dicta civitate, in aliis vero teneatur iuxta et secundum formam iuris. Et quod dictus Isaac teneatur et debeat adiuvare dicta Genetao in negotiis peragendis dicti banci traffici praestiti..... Item quod singula pignora quae devolvuntur et recadunt dicte societati et banco predicto quae deliberantur et vendi contigerint per ipsos socios debeant per ipsum Genetaum dari et assignari ad vendendum et teneatur et debeat ipse Genetaus dare et assignare ad vendendum Samueli fratri dicti Isaac et quondam filio dicti Salomonis et ipse Samuel teneatur et debeat ipsa pignora recipere hoc modo, videlicet quod dictus Genetaus teneatur et debeat dicta pignora dare et assignare dicto Samueli pro illo capitali et pro illa quantitate pro qua erit et fuerit mutata pro dictis pignorantibus dicta pignora et dantibus supra pignoribus. Et predicto pretio et estimatione dictus Samuel debeat dicta pignora recipere et ultra hoc et capitalia predictorum debeat dictus Samuel solvere et dare dicto Genetao ad rationem XXV ducentorum pro centenatio pro parte lucri pro rata..... pignorum quae recepit, et quod pretium pignorum et ratam predictam XXV duc. pro centenatio dictus Samuel teneatur et debeat solvere in tres menses proxime venturos a die receptionis. Item cum dictus Genetaus debeat recipere a dicta societate ultra suum capitale predictum positum ut supra duodecim ducentos et triginta tres bononenses ad dictam rationem occasione lucri per ipsum facti et ei debiti super eorum pignoribus in dicta societate positae ante pactuam contractum et societatem pepigerunt et convenerunt ipsas partes quod dicti Genetaus et Isaac possint et eis licet exigere et habere de lucris dicte societatis videlicet dictus Genetaus LXI duc. et dictus Isaac dictos XII duc. et XXXIII bon. dictis de causis remanentibus (sic) semper salvis et integris dictis eorum capitalibus in dicta societate. Item convenerunt quod neutra ipsarum partium possit aliter mutuo pecunias vel alias res sub usuris.

### III.

Atto di scioglimento della società predetta (9 dicembre 1436).

(Arch. Not. Quadra di Posterla 1436)

In nomine domini amen Anno d. ni a nativitate eiusdem Millo CCCXXXVI Ind. e XIV tempore D. ni Eugenii papa IV, et die nono mensis decembris in civitate Urbini et in domo Thomassi Antonii Cichini

de Urbino habitacionis olim Genethai Venturalle ebrei de Urbino posita in dicta civitate et in quadra Pusterle iuxta viam et res Francisci aer Jacobis de Brandis res Tomassi Lodovici de Urbino ad alio latere praesentibus Francisco mari Angeli Barberio Iuliano Iacobi fabro olim de Monte Guidutio dicto Thomasso Antogii et Ranaldo Iohannis Cicchi omnibus de dicta civitate testibus ad hoc vocatis habitis et rogatis. Cum hoc sit quod Sabbatutius Mri Allevitii de Rachaneto, Genethans Venturalla et Samuel et Isaac fratres et filii Salomonis ebrei de Urbino habuerint in simul quamdam societatem et insimul fecerint et oresserint banchem mutui ad motuandum pecunias more ebreorum in dicta civitate Urbini, quae duravit per triennium. Et successive dicta societas fuerit reaffirmata inter dictos Sabbatutium et Genethum cum certis pactis conditionibus et modis de quibus latius et plenius patet publicis instrumentis manu mei notarii infrascripti. Quam societatem et banchem praedictam dictos Genethans administravit et rexit per dictum tempus mutuando pecunias pignora accipiendo et restituendo ut moris est, in qua quidem societate sunt ad prexens multa pignora iura et actiones contra debitores eiusdem societatis. Qui quidem banchem et mutuum dictae societatis per dictum tempus stetit et fuit in dicta domo dicti Thomassi supra proxime laterata.

Et similiter pignora subpignorata statuerunt et ad prexens sunt in ipsa domo ut partes infrascriptae dixerunt dicunt et asserunt.

Et cum dictus Genethans diem suum clausisset extremum et ex eo non supersint aliqui habiles et idonei ad dictam societatem banchem et trafficum regendum et gubernandum. Et ob hoc facta fuerit et sit divisio inter ipsas partes et unicuique ipsorum fuerit assignata rata et pars sua, dictoque Sabbatutio obvenierint et assignati fuerint et sint pro eius parte et ratu 1900 ducati in pignoribus et super pignoribus subpignoratis dicto Genethans pro dicta societate et in dicta domo existentibus ad prexens. Et cum dictus Sabbatutius pro bono suo et partium infrascriptarum velit dicta pignora pro dicta quantitate dare et assignare infrascriptis receptoribus cum pactis et conditionibus et modis infrascriptis, et infrascripti receptores velint ipsa recipere, Idcirco dictus Sabbatutius per se et suos heredes ibidem in praesentia dictorum testium et mei notarii infrascripti dedit assignavit consignavit et tradidit Samueli Isaac et Venturalle fratribus et filiis dicti Salomonis Dulcino eorum matri et qm uxori dicti Salomonis Rose filie Venture de Civitate Castellii et uxori dicti Samuelis Perue uxori dicti Ismae et filie Vitalia de civitate Aquile et Rose filio Mri Manuallis de Forlivio et uxori dicti Venturalle praesentibus et recipientibus cum praesentia et voluntate dictorum eorum maritorum et una cum eis dicta pignora et res subpignoratas et in parte obventas dicto Sabbatutio et omnia et singula iura et actiones reales et personales utiles et diversas praeterea civiles et mixtas et alias quae et quas ipse Sabbatutius habuit et habet in dictis pignoribus... praeterea et occasione dictae societatis et assignationis praedictae pro dictis 1900 ducatis. Quae quidem pignora ipse partes dixerunt esse in dicta domo et in panis lane, lini, sirici, in auro, argento, et aliis rebus quae hic haberi pro nominatis specificatis et declaratis ac si de quolibet pignore et quantitate quae sunt subpignorata esset facta specialis mentio. Et hoc pro dictis 1900 ducatis ad rat. 40 bon. pro due. dans et concedens dictus Sabbatutius dictis filiis Salomonis eorum matri et uxori... plenam licentiam auctoritatem et potestatem dicta pignora restituendi pecunias recipiendi ponens eos in locum suum et constituens eos procuratores in res suas ita quod de cetero possint et valeant omnia dicere et facere quae ipse Sabbatutius dicere et facere poterat ante

presentem contractum..... Quis quidem pignora ipse partes dixerunt esse in dicta domo et illa restituerent debentibus recipere secundum formam capitulorum eis concessorum. Et hoc fecit dictus Sabatutius quia dicti filii Salomonis promiserunt et convenuerunt dicto Sabatutio..... dare et solvere et numerare hinc ad tres annos proxime venturos inceptos die primo presentis mensis..... dictos 1500 duc. ad rat. 40 bon. in pecunia numerata vel in pignoribus..... hoc tamen acto et conventa inter ipsas partes quod dicto tempore dictorum trium annorum durante debeant ipsi filii Salomonis mater et sorores bianchina manendi et manum sive im-  
probitum et pignora tam presentia quam futura habere et continere recti-  
vere in dicta domo dicti Tomassii..... et non alibi donec non erunt reco-  
lecti vel alienati, et pensionem sive unum pro ea solvere omnibus eorum  
expensis. Et si eam evenerit quod idem Tomas dictam domum venderet  
aut alienaret vel ab eis auferret quod ipsi filii Salomonis mater et uxores  
non possint aliam domum dicta de causa conducere nec habere sine ex-  
presso consensu et voluntate dicti Sabatutii.

Item quod dicti filii Salomonis mater et uxores teneantur et debeant  
solvere talens Marchis et ratam sive partem debitam illi, et pot. do. Co-  
miti Guidantonio Montisferetri pro dicto tempore trium annorum..... acto  
et expresse convento quod ipsi non teneantur de incendio nec de violentia  
robis dicti hanc et traffici et rerum in ipso existentium, Insuper dicti  
filii Salomonis mater et uxores fuerunt contenti et contenti dixerunt et  
asseruerunt habuisse et recepisse et pater ac habere a dicto Sabatutio  
pro salario et mercedo eorum pro dictis tribus anni occasione dicti hanc  
et traffici ducentos ducentos.

#### IV.

Bando del duca Francesco Maria I. della Rovere contro  
gli Ebrei di Urbino (20 maggio 1508).

(Urbino. Archivio Comunale. Rip. 4. Arm. 6. Decreti  
Ducali T. I.) *Prohibitiones contra hebreos*

Pro parte et comandamento dell' Illmo D. Francesco Maria da Ru-  
vere... se fa laudire et comandare che de hora in ante non sia alcuno  
hebreo de la città de Urbino o habitante in essa che ordisca nè presume  
per alcuna modo prestare al usura alcuna quantità de dinari ad alcuna  
persona sopra alcuno pegno sotto speranza o fede de alcuno signatore de  
capitoli a loro tollerata sino al presente nè usare alcuno di dicti capitoli  
né cosa alcuna che dependa da quelli li quali capitoli per rigore del pre-  
sente bando se intendano esser nulli et cassi o che per alcun modo per  
lo avvenire non se li habbino a concedere nè tollerare.

Item che tutti li pagui che al presente sono impendenti a presso dicti  
hebrei se debbano restituire a li padroni pagando la vera sorte remittendo  
le usure. Con questo che li padroni siano tenuti rescoter dicti pegni infra  
tempo di quaranta di: perchè passato dicto termine se dara licentia a  
dicti hebrei de vendere dicti pegni: in la città parò: e del pretio reti-  
nere la sorte sua: salvo la ragione de le particolari persone tanto fore-  
stieri quanto del stato che volessero domandare le usure pagate per li

tempi passati a spai hebrei et sopra lo cose incerte a chi se competesse de ragione dal tempo de la renovacione del capitoli facta per la felice memoria del duca Guido sino al presente di.

Item che da hora in ante per alcun modo titolo sia ragione o cagione nessuno habreo possi acquistare alcuno bene stabile nel territorio et distretto de la città de Urbino.

Item che dicti hebrey siano tenuti da hora in ante tutti a portar continuo le bratte gialle publicamente et senza alcuna copertura et similmente la loro donne debbiano et sianno tenute portare li veli gialli mandesimamente descoberti.

Item che da hora inanzi non ardiscono ne presumano per alcun modo comparare alcuna cosa da mangiare tanto in piazza quanto fora sinchè non sarà passato vespera septo pena de 60 duc. d'oro per ciascuno et ciascuna volta.

(*In margine*: Nota quod signum bereti fait per quandam Principis patentem existentem penes hebreos commutatum id signu O croces et pena est bon. XX).

Die XX May 1508.

V.

Bando del duca Guidobaldo II contra gli Ebrei (20 Settembre 1548).

(*Arch. Com. Decreti Ducali. T. 2*)

Podestà: Prohibirate a tutti gli hebrei di cotesta citade che da qui in poi non prestino in nessun modo con pegno o senza, publicamente ne in segreto dicendo loro se contrattano se ustrangeranno alle pene che riserviamo all'arbitrio vostro. Inoltre che se notifici per bando che chi ha pegni non riscotendoli o non pagandu lo interesse decorso per lo tempo adietro fra termine di un mese correrà loro lo interesse a ragion de 20%. Ma chi vuol fuggire questo danno rinnovando la partita non pagherà se non 15.

Da Pesaro 20 sett. 1548

VI.

Altro bando dello stesso in favore degli Ebrei (6 Novembre 1549).

(*ibid.*)

Ad instantia e requisizione delli hebrei della Città di Urbino che hanno i banchi da imprestare se fa bandire a tutti quelli che hanno pegni aprasso dicti hebrei che fosse passato l'anno che in tempo di un mese proximo e avenire debbiano andare a riscoterli o redimerli.

Altramente passato il d.<sup>o</sup> termine se notifica che se perderanno secondo il tenore e forma dei lor capitoli.

Die 6 Nbris 1549

VII.

Bando dello stesso per la confisca e distruzione dei testi talmudici (11 novembre 1553).

(*ibid.*)

Lo Ill.mo et Ecc.mo S.r Duca d'Urbino per il prte bando, fa notificare et comanda che ciascano così cristiano come hebreo, librari, botegari, e qualunque altro di che grado e condizione si voglia che se ritrovassero havere in qualunque modo presso di sé e nelle case e botteghe loro, o come se sia in poter suo ovvero havessero dato o deposto presso altri talmud hebrei ovvero parte alcuna de quoll, Compendi, sumari o altre opare dipendenti da esso Talmud, debbano in termine di 8 giorni presentare tutte esse opare al s.mo Luogotenente di Urbino, e manifestar a chi l'avessero dato o depositate. Il quale Luogotenente darà subito aviso de tutte l'opare che gli saranno presentate, acciò se possa ordinare che subito nella piazza siano pubblicamente abbruciate... il contravveniente sarà impiccato p. la gola e perderà tutti li suoi beni, se sarà hebreo; se christiano sarà bandito in perpetuo da tutto il dominio di sna Ecc.; e confiscato tutti li suoi beni... l'accusatore guadagna la d. parte delle confiscazioni; intendendo che sia tenuto il padre p. il figlio...

*Die sabati XI Nbris, 1553*

VIII.

Bando contro gli Ebrei che abitano insieme ai Cristiani (6 ottobre 1570).

(*ibid.*)

Avendo il n. Ill.mo et ecc.mo S. Il S. Duca d'Urbino inteso con suo dispiacere che qui sono alcune famiglie d'hebrei che abitano nelle case de Christiani insieme con loro facendo tra loro una intrata, medesima di case e conservando et praticando familiarmente insieme hebrei et christiani, per esser contro di decreti et ordini di S. Santità et del sacro concilio, né volendo S. E. Ill.ma tollerare un tal comertio de christiani con essi giudei. Per il prte bando ordina et comanda tanto a tai christiani quanto a Giudei che non ardischino né presumano più habitare insieme in una medema casa né havere tra loro una medesima intrata. né possa un di loro di una casa istessa tenere un solaro e l'altro l'altro ovvero una parte della casa e l'altro l'altra parte et conversar et praticar insieme familiarmente sotto pena a tai christiani che pigliano dotti hebrei ad habitare et stare nelle loro case ove loro stanno et habitano delle perdite d'esse case le quali siano applicate alla camera di S. E. Ill.ma, et alli giudei de due tratti di corda et de 200 scudi d'applicarsi similmente alla Camera di S. E....

*die 6 octobris 1570*

IX.

Espulsione di tutti gli Ebrei immigrati di recente nello Stato di Urbino (16 Agosto 1571).

(*ibid.*)

Avendo noi inteso con nostro dispiacere che dopo la partita de' gli hebrei che furono mandati via alli mesi passati del stato nostro, ve ne sono venuti ad habitarvi altri contra volontà nostra et che molti anchora che dovevano partire con li detti priuri non sono partiti, il che accresce danno ed incommodo alli sudditi nostri togliendo loro come si suol dire il pape delle mani, ci è parso provvedervi. Però ricevuta questa, farste fare publico bando per nome nostro che tutti gli hebrei che si trovano nel nostro Stato, che sono venuti ad habitarvi da 3 a 4 anni in qua in fin adesso, che tra termine de' 15 giorni prossimi si debbano partire del Stato con le loro famiglie, sotto pena, passato detto tempo, della gallea et confiscatione dei beni ai maschi et alle femine della frusta.

16 Agosto 1571

X.

Bando del duca Francesco Maria II contro coloro che offendono gli Ebrei (27 Aprile 1624).

(Arch. Com. - Decreti Ducali T. 4.)

Il Duca d'Urbino  
Luogotenente. Con infinito nostro dispiacere habbiamo inteso che da certo tempo in qua gli Hebrei in questo nro stato vengono in diversi modi offesi, e che non stanno anche sicuri nelle proprie case, contro le prohibizioni altre volte fatte da noi sopra ciò. Onde per dare a tutto ciò opportuno remedio... vogliamo che prohibiate p. publico bando a qualsivoglia persona il dar molestia e offendere in qualsivoglia modo a sotto qualsivoglia pretesto essi Hebrei sotto pena di 100 scudi et della galera ad arbitrio vostro.

8 Aprile 1624

XI.

Patente ducale a favore degli hebrei (maggio 1624).

(Pesaro - Archivio Metanense - Filza. 8663. cc. 111 e t.)

Gli hebrei habitatori di diversi luoghi dello stato et sotto il dominio et comando nostro sono stati sempre così fedeli et obediendi, et hanno così bene osservati li statuti, ordinationi, et decreti che in generale et in facto sono stati fatti et publicati per il buon governo dei nostri sudditi,

et hanno ancora trattato et conservato non modestia tale nell'esercizio di riti, arti, negotii, mercantie et banchi loro con i nostri popoli, vivendo con la pace et quiete da noi desiderata et procurato sempre che si sono perciò resi degni di diversi privilegi, gratie et capitulationi che da noi et da nostri antecessori sono loro di tempo in tempo stati fatti et conceduti; anche hora supplicati da essi ordiniamo a concederne la confirmatione et approvazione come d'ogni altra consuetudine et uso antico indotti a lor favore in qual si sia materia, et che per qual si voglia tempo tanto in generale quanto in particolare habbiano goduto sotto il dominio et governo sodetti. Pertanto in virtù delle pressui nostre, et in quella migliore et più ampia forma che possiamo, confermamo, approviamo et conosciamo di novo tutti et singoli privilegi, gratie, concessioni, capitulationi et esecutioni sotto qual si voglia renove et forma et tanto in generale quanto in particolare da noi et dai nostri antecessori fu hora ad essi hebrei fatti, et conceduti, et... l'esercizio d'ogni arte, negotio et mercantia di grani et altro, come d'ogni uso et consuetudine introdotto per l'addietro et fino al presente a loro favore. Et in oltre comandiamo espressamente alli ministri et ufficiali dei luoghi di tutto lo Stato nostro che debbano osservarsi e mantenere detti privilegi.

maggio 1624

## XII.

Ruoli per la tassa degli Ebrei nel Ducato di Urbino nel 1626 (*Pesaro - Biblioteca Oliveriana - Monumenti Rovereschi, Tomo 36*)

Rolo delli Hebrai che habitano nel Stato di S. A. S.  
dell'anno 1626 (1)

### URBINO — BIANCHIERI

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Moise di Incobba Leone sc. 16 bol. —                                    |  |
| Dionora del qm. Ausilio n 18 " —                                        |  |
| Crescentio o Gabriello di Vitale, e donna Patanzia sua Suocera. " 8 " — |  |
| Barnab di Mauello da Camerino . . . . . " 8 " —                         |  |
| Lazaro di Samuele Rabi " 8 " 50                                         |  |
| Heredi di Isacco Orsifio " 6 " —                                        |  |
| Ausilio di Manuella . . 6 " —                                           |  |
| Ligia o Bonaventura Bemporat . . . . . " 5 " —                          |  |

### URBINO — EBREI CHE NON FAN BANCO

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amadio di Raffaele pagò per sei mesi scudi uno e mezzo che finito dieci sei mesi morao et non ci restò altro dei suoi però è stato levato dal Rolo. . . . . sc. 1 bol, 50 |
| Leondio di Raffaele . " 8 n 25                                                                                                                                            |
| David di Vitale Bemporat " 2 n 50                                                                                                                                         |
| Danielo di Donato Davide pagò per 6 mesi scudi uno, che poi si                                                                                                            |

(1) Questo ruolo è preceduto nello stesso codice da uno del 1622, tratto analogo con la sola differenza che non fa alcuna distinzione tra gli ebrei banchieri e quelli che non fanno banco.

Da questo documento mi fu data notizia dal Prof. Ercole Scialoja, a cui son lieto di poter attestar pubblicamente la mia gratitudine.

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| spatriò e fu levato dal    |   |   |   |
| rolo . . . . .             | 1 | n | — |
| Daniello di Alessandro e   |   |   |   |
| suo fratello . . . . .     | 2 | n | — |
| Benedetto Modigliani e     |   |   |   |
| suo fratello . . . . .     | 2 | n | — |
| Davit di Samuele . . . .   | 1 | n | — |
| Isaello di Arcangelo . . . | 1 | n | — |

Sc. 90 bol. 75

PESARO. HEREDI CHE FANNO IL BANCO  
1826

|                           |        |      |   |
|---------------------------|--------|------|---|
| Iacobbe di Rione Mon-     |        |      |   |
| tefiara . . . . .         | sc. 22 | bol. | — |
| li Heredi di Simon Mon-   |        |      |   |
| dolfo . . . . .           | 18     | n    | — |
| Salomon Mondolfo . . .    | 18     | n    | — |
| Lazzaro e Elia Racanati   | 16     | n    | — |
| Gentile da San Marino     | 16     | n    | — |
| Vitale Montefiore . . .   | 15     | n    | — |
| Angelo Saponaro . . . .   | 11     | n    | — |
| Isacco di Leone da Ur-    |        |      |   |
| uino . . . . .            | 15     | n    | — |
| Moisè Landadiao . . . .   | 12     | n    | — |
| Zaccaria d'Angelo e Sa-   |        |      |   |
| muella Poligno suo        |        |      |   |
| genero in debbitto del    |        |      |   |
| banco paga p. metà . .    | 5      | n    | — |
| Latino Volterra . . . .   | 10     | n    | — |
| Salvatore di Davit da     |        |      |   |
| Fermo . . . . .           | 10     | n    | — |
| Salomone Montefiore . .   | 10     | n    | — |
| Moisè di Angelo oraffice  | 10     | n    | — |
| Moisè di Gabriele . . .   | 8      | n    | — |
| Iuditta di Samuele e      |        |      |   |
| suo figlio . . . . .      | 2      | n    | — |
| Moisè Beer e Agnolo       |        |      |   |
| suo figlio . . . . .      | 7      | n    | — |
| la Compagnia della Sco-   |        |      |   |
| la della Misericordia . . | 2      | n    | — |
| la Compagnia della Sco-   |        |      |   |
| la Borghesiana di Pa-     |        |      |   |
| saro e la Compagnia       |        |      |   |
| di Mondolfo . . . . .     | 2      | n    | — |

Sc. 909 bol. 75

PESARO. HEREDI CHE NON FANNO  
BANCO — 1826

|                            |        |      |    |
|----------------------------|--------|------|----|
| Heredi di Simon Gen-       |        |      |    |
| tilhomo . . . . .          | sc. 10 | bol. | —  |
| li figli di Graziadio Rabi | 9      | n    | 50 |
| Elia di Angelo dalla       |        |      |    |

|                           |   |   |    |
|---------------------------|---|---|----|
| Ripa . . . . .            | 7 | n | 50 |
| Gabriele Bolaffio Man-    |   |   |    |
| tovano . . . . .          | 6 | n | —  |
| li figli di Salomone Rabi |   |   |    |
| Israella . . . . .        | 4 | n | 50 |
| Salomon Castro . . . .    | 3 | n | —  |
| Iacobbo di Rabi Genti-    |   |   |    |
| lilomo . . . . .          | 4 | n | —  |
| Bonaiuto di Beniamin      |   |   |    |
| di Ascoli . . . . .       | 3 | n | —  |
| Isacco di Moisè Saltara   |   |   |    |
| da Fano . . . . .         | 2 | n | 50 |
| Zaccaria Acman . . . .    | 3 | n | —  |
| Raffaele Ascoli . . . .   | 3 | n | —  |
| Lazzaro dalla Ripa e      |   |   |    |
| figli . . . . .           | 2 | n | 50 |
| Salvadore Servadio . . .  | 2 | n | 50 |
| Isacco di Salvatore Ra-   |   |   |    |
| cannati . . . . .         | 2 | n | 50 |
| Pacifico Ancarani . . .   | 2 | n | —  |
| Abrahamo Ventura . . .    | 2 | n | 50 |
| Heredi di Daniele         |   |   |    |
| bona (?) . . . . .        | 2 | n | —  |
| Amadio Gentil homo . .    | 2 | n | —  |
| Heredi di Samuele da      |   |   |    |
| Rimini . . . . .          | 2 | n | —  |
| Raffaele da S. Arcangelo  | 2 | n | —  |
| Isaello Coen . . . . .    | 2 | n | —  |
| Iacobbe Finzi . . . . .   | 2 | n | —  |
| li figli di Daniele da    |   |   |    |
| Mondaino . . . . .        | 2 | n | —  |
| Isacco Ventura . . . .    | 2 | n | —  |
| Isaello Sala . . . . .    | 2 | n | —  |
| Agnolo di Zaccaria d'I-   |   |   |    |
| sacco d'Ascoli . . . .    | 2 | n | —  |
| Filomena e Zaffira . . .  | 2 | n | —  |
| Gabriele Ventura da M.    |   |   |    |
| Baruccio . . . . .        | 2 | n | —  |
| Hanoch d'Ariele . . . .   | 1 | n | —  |
| Leone Blanis . . . . .    | 2 | n | —  |
| Salomone Coen e suo Zio   | 1 | n | 50 |
| Heredi d'Isacco Ortona    |   |   |    |
| e Isacco Navarro suo      |   |   |    |
| genero . . . . .          | 1 | n | 50 |
| Elia Rabi Landadiao . .   | 1 | n | 50 |
| Isacco di S. Arcangelo    | 1 | n | 50 |
| Rabi Guglielmo d'A-       |   |   |    |
| ronne . . . . .           | 1 | n | 50 |
| Moisè Israella . . . . .  | 1 | n | 50 |
| Gratiano Romano Mo-       |   |   |    |
| dagliano . . . . .        | 1 | n | 50 |
| li figli di donna Stella  |   |   |    |
| vedova . . . . .          | 1 | n | 25 |
| li Heredi di Angelo Sci-  |   |   |    |

|                                                                     |   |    |   |    |                                                |         |      |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|------------------------------------------------|---------|------|----|
| enello . . . . .                                                    | n | 1  | n | 25 | del suddetto anno . . .                        | 1       | GH   | 2  |
| Manuella d'Ascoli detto il Conte . . . . .                          | n | 1  | n | 25 | HEBREI CHE STANNO A SENIGALLIA                 |         |      |    |
| Iacob del Poggio e suoi figlioli . . . . .                          | n | 1  | n | —  | 1626                                           |         |      |    |
| Isaello Capellaro . . . . .                                         | n | 1  | n | —  | Zaccaria e Salvatore                           |         |      |    |
| Salomone Moscato . . . . .                                          | n | 1  | n | —  | Servadio Banchieri . .                         | sp. 148 | bol. | —  |
| Lyvio Nazzari . . . . .                                             | n | 1  | n | —  | Moise Scialonno . . . .                        | 6       | n    | —  |
| Moise Levi e suo figlio . . . . .                                   | n | 1  | n | —  | Iacobbo Scialonno . . . .                      | 4       | n    | —  |
| Moise Leone da Castello . . . . .                                   | n | 1  | n | 25 | Pellegrino Scialonno . . .                     | 2       | n    | —  |
| Samuele Senatore . . . . .                                          | n | —  | n | 75 | Abramo e Isacco . . . . .                      | 22      | n    | —  |
| Zamara di Ioseffo Romano . . . . .                                  | n | —  | n | 50 | Simone e Abramo e Jacobbe Belforte . . . . .   | 6       | n    | —  |
| Brucetta . . . . .                                                  | n | —  | n | 50 | Simon Castro . . . . .                         | 4       | n    | —  |
| Iacopo Recanati . . . . .                                           | n | —  | n | 50 | Abramo del Vecchio . . . .                     | 4       | n    | —  |
| Ioseffo Gategnù . . . . .                                           | n | —  | n | 50 | Sabbato Ravi . . . . .                         | 4       | n    | —  |
| Arone Levi . . . . .                                                | n | —  | n | 50 | Consolo Minoch . . . . .                       | 4       | n    | —  |
| Leone genero di Rabi Gratiano . . . . .                             | n | —  | n | 50 | Salomone di Leone del Vecchio . . . . .        | 3       | n    | —  |
| Salomone leutuario . . . . .                                        | n | —  | n | 50 | Lione d'Isacco d'Ascoli . . .                  | 2       | n    | 50 |
| Manuelle da Cenzaio . . . . .                                       | n | —  | n | 50 | Donato da Palestina . . . .                    | 2       | n    | 50 |
| Gentile Malie . . . . .                                             | n | —  | n | 50 | David Gategnù . . . . .                        | 2       | n    | —  |
| Abramo Corti . . . . .                                              | n | —  | n | 50 | Iacobbe e Vitale e fratelli Mondello . . . . . | 13      | n    | —  |
| Salomone Canzanuolo . . . . .                                       | n | —  | n | 50 | Rachi di Ioseffo . . . . .                     | 2       | n    | —  |
| Pellegrina Abudman . . . . .                                        | n | —  | n | 50 | Isaella fattore del Banco . . .                | 2       | n    | —  |
| Salomone da Norscia . . . . .                                       | n | 1  | n | 25 | Beniamin Conzaio (?) . . . .                   | 1       | n    | 50 |
| Alevutio Leutio da Fiorenzuola . . . . .                            | n | 1  | n | —  | Michela dalla Ripa . . . . .                   | 1       | n    | 50 |
| Isacco di Maestro Prospero . . . . .                                | n | —  | n | 75 | Iacobbo da Roma . . . . .                      | 1       | n    | 50 |
| Heredi d'Isacco da Mantova . . . . .                                | n | —  | n | 50 | Heredi di Donato . . . . .                     | 1       | n    | 25 |
| Abramo Recanati . . . . .                                           | n | 1  | n | —  | Ioseffo dalla Ripa . . . . .                   | 1       | n    | 25 |
| Isacco di Manuelle d'Ascoli . . . . .                               | n | 1  | n | —  | Iacco trabotto . . . . .                       | 1       | n    | —  |
| Alegria di Beniamino da Senigaglia . . . . .                        | n | 1  | n | —  | Heredi di Abramo da . . . .                    | 1       | n    | —  |
| Moise Levi levantino . . . . .                                      | n | 1  | n | —  | Heredi di Ioseffo da M. Olmo . . . . .         | 1       | n    | 80 |
| Lazaro dal Bene . . . . .                                           | n | —  | n | 50 | Arnun Freaca rosa . . . . .                    | 4       | n    | —  |
| Isacco da Rimini . . . . .                                          | n | 1  | n | 25 | Heredi di Rabi Angelo . . . .                  | —       | n    | 50 |
| Heredi di Sabbato da Fano . . . . .                                 | n | 1  | n | —  | Manuelle trabotto . . . . .                    | —       | n    | 50 |
| Giuse Pace . . . . .                                                | n | 1  | n | —  | Beniamin di Manuelle . . . .                   | —       | n    | 50 |
| Alegria di Iuda da Senigaglia . . . . .                             | n | 1  | n | 50 | Heredi di Fulvio da Camerino . . . . .         | —       | n    | 50 |
| Laudadio Nazzari . . . . .                                          | n | 1  | n | —  | l'Università degli Hebrai . . .                | 9       | n    | 44 |
| Datlo fenico la . . . . .                                           | n | —  | n | —  | David Levi . . . . .                           | 3       | n    | —  |
| del banco et si chiama dal Rolo, che si è spatriato . . . . .       | n | 10 | n | —  | Prospero del Vecchio . . . .                   | 4       | n    | —  |
| Iacobbo di Samuele . . . . .                                        | n | 1  | n | —  | Levi Tedesco . . . . .                         | 4       | n    | —  |
| Abramo di Marco Flaminio fu posto al Rolo al primo Maggio . . . . . | n | —  | n | —  | Simon di David dalla Rocca . . . . .           | 15      | n    | —  |
|                                                                     |   |    |   |    | Prospero Belforte vicino . . . . .             | 1       | n    | —  |
|                                                                     |   |    |   |    | la Moglie di Hansdetto di Sabbato . . . . .    | —       | n    | 50 |
|                                                                     |   |    |   |    | David di Daniel erefice . . . .                | 2       | n    | —  |
|                                                                     |   |    |   |    | Rabi Samuele . . . . .                         | 1       | n    | 50 |
|                                                                     |   |    |   |    | Moise di Elia da Ferno . . . .                 | 2       | n    | —  |

SCARPEZZANO — HERREI CHE HABITANO  
IN DICTO LUCCO

Moise Vivante e Beda-  
detto suo figlio fan il  
banco in dicto loco. sc. 10 bol. —

HERREI CHE STANNO A FOSCOMARONE

Angelo di Daniele da  
Camerino . . . . . sc. 13 bol. —  
Moise Espr. . . . . " 12 " —  
Vitale di David Ham-  
porat . . . . . " 5 " 25  
Moise e fratello di Sal-  
vatore da Camerino . . . . . " 5 " —  
Herodi di Iacobbo da  
Camerino . . . . . " 3 " 25  
Israelle e Lazzaro To-  
desco . . . . . " 2 " 50  
Consolo di Raffaele da  
Norscia . . . . . " 1 " 50  
Salvadore di Samuele  
da Norscia . . . . . " 1 " —  
Samuele di Raffaele  
da Norscia . . . . . " 1 " —  
Ioseffo di Raffaele da  
Norscia . . . . . " 1 " —  
Angelo Moscato . . . . . " 9 " —  
Israelle Finzi . . . . . " 8 " —  
Israelle di Raffaele Marto . . . . . " 1 " 50  
Aronne da Tolentino . . . . . " 1 " 75  
Manuele di Sabbato . . . . . " 1 " 75  
Samuele d'Ariele . . . . . " 1 " 50  
Clemente Tubia . . . . . " 1 " 50  
Pellegrino riguardato . . . . . " 1 " 25  
Abramo Gategno . . . . . " 1 " —  
Servadio da Castello . . . . . " 2 " 55  
Laudadio di Prospero . . . . . " 1 " 75  
Angelo d'Iseppo Finzi . . . . . " 1 " 50  
Iacobbe Coen . . . . . " 1 " —  
Benedetto di Iacobe da  
Iesi . . . . . " 2 " —

HERREI CHE STANNO A CAGLI —  
BANCHIERI

Herodi di Elia Gugliel-  
mo . . . . . sc. 34 bol. —

HERREI CHE NON FAN BANCO

Raffaele Marciato . . . . . sc. 4 bol. —  
Prospero di Raffaele . . . . . " 1 " 50  
Elinchin di Iacobbe da

Modena . . . . . " 1 " 50  
Ioseffo genero di Pro.  
eporo . . . . . " 1 " 25

HERREI CHE STANNO A MONDOLFO

Laudadio e fratelli Ban-  
chieri . . . . . sc. 12 bol. —  
Viale del qm. Innocencio . . . . . " 8 " —

HERREI CHE STANNO A ORGIANO

Abramo e Isacco . . . . . sc. 12 bol. —  
Banchieri . . . . . " 12 " —  
Donna Riva Banchiera . . . . . " 12 " —  
Salomon Vivante non fa  
banco . . . . . " 1 " 50  
Casare di Moise Forti . . . . . " 2 " 50  
Moise Forti e Alessan-  
dro suo figlio Ban-  
chiera, è in debito  
del Banco d'Aprile in  
qua paga per metà . . . . . " 4 " —  
Iacobbe d'Isacco da  
Norscia comincia al  
primo Luglio . . . . . " — " 25  
Sc. 32 bol. 25

HERREI CHE STANNO A MONDARIO

Oratino d'Angelo Ban-  
chiera . . . . . sc. 21 bol. —  
Fioretto dalle Piazze . . . . . " 4 " —  
Giovacchino di Prospero . . . . . " 3 " —  
Sc. 28 bol. —

HERREI CHE STANNO ALLA PERGOLA

Flaminio di Zacaria da  
Porto Banchiera . . . . . sc. 44 bol. —  
Angelo di Salomone . . . . . " 4 " —  
Angelo di Moise Salo-  
mone . . . . . " 6 " —  
Salomone Vincignerra . . . . . " 2 " —  
Angelo Moscato . . . . . " 6 " 50

HERREI CHE STANNO A S. ANGELO  
IN VADO

Herodi di Moise Fio-  
rentino . . . . . sc. 1 bol. 50  
Moise da Porto pagava  
in compagnia di suo  
fratello scudi tre. Mor-  
se dicto suo fratello

|                                                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| restò il dicto povero<br>fu accommodato a suo<br>senso l'anno, pagò di<br>dicto il 1. <sup>o</sup> semestre<br>grossi 30 et l'altro<br>semestre gli dieci<br>fanno . . . . . n 2 n — |        |
| Moisè Pallango . . . . . n 2 n 50                                                                                                                                                    |        |
| Ioseffo d'Aronne . . . . . n 1 n 50                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                      | 7 n 50 |
| fanno in tutto sc. 1059:13.5                                                                                                                                                         |        |

Sondi vinti pagati dalla Univer-  
sità degli Ebrei di Pesaro per il  
aggravamento che si è fatto di un

poco di tassa alli Ebrei poveri e  
mendichi decaduti dallo lor primo  
stato, che habitano in dicta città, che  
non poterano comportare il peso  
già impostoli, quando si trovavano  
in bon stato, ette per accordo et con  
il consenso del S.<sup>r</sup> Maestro della  
Entrate se li è fatto pagare li sud-  
detti scudi venti per questa volta  
sola non obbligando a pagare più  
della somma usà altra alla detta  
Università.

20.—  
1059:16:9  
1079:16:3

## XIII.

Supplica dell' Università Israelitica di Urbino al Sommo  
Pontefice, perchè la esoneri dall' obbligo di contribuire al  
pagamento dei debiti degli Ebrei romani (4 Febbraio 1718).

(Urbino - Arch. Com. Minute di Memorati a sonni  
pontifici. Arm. V. Busta 6)

La povera e miserabile Università del Ghetto di Urbino umilissima  
serva della S. V. prostrata ai suoi elementissimi piedi riverentemente  
narra come Mons. Presidente della Legazione di Urbino li ha dato notizia  
che per parte degli Ebrei di Roma si pretende la misera Univesità debba  
pagare la quota di loro debiti assieme con gli altri Ebrei dello Stato Ec-  
clesiastico, per il quale effetto della S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> gli fu deputata una Con-  
gregazione circa tale affare, e con tutto che la Santità V.<sup>a</sup> habbia tutta  
l'informazione della povertà a stato deplorabile della supplicante, che se  
non fosse stato qualche sussidio che dalla S. V. gli è stato prestato per  
la sua infinita piera di già la povera supplicante sarebbe stata necessitata  
abbandonare il modesto Ghetto et andarsene dispersa altrove, essendo  
ridotta da Cinquecento Anime che faceva nella creazione del Ghetto, hora  
rimasta con solo duecento, e più di  $\frac{1}{2}$  consistono in vecchie donne e pic-  
coli putti inabili a procacciarsi il vitto, et il poco resto per mantenerli,  
oltre la spese dell' Università, che per pagarle convien da semestre in se-  
mestre crear nuovi corsi per dover annualmente pagare il nolo di molte  
case restate vacanti nel Ghetto per mancanza di abitatori.

(La supplica è accompagnata da una lettera dei priori della città di  
Urbino confermando pienamente i lamenti degli Ebrei).

XIV.

Capitoli tra il Comune e gli ebrei di Fano (8 Agosto 1425).

*(Fano - Archivio antico del Comune  
Consigli - Vol. III. cc. 174-8).*

Capitoli firmati tra il consiglio dei XXXIII della città di Fano et Elia di Maestro Alevario, Gaio di Leone, Manuele di Salomone, e Dattolino di Bonaventura, ebrei di Fano, in nome anche degli altri ebrei della stessa città.

1 Imprima che li dicti giudey siano tenuti et debbiano prestare sopra i pegni et a carte, quando gli sera possibile a tutte et a ciascuna persona dala città, contà et ville de Fano. Et prestando sopra i pegni non possano torre, nè ricevere per merito più che mezzo denaro per bolognino per ciascuno mese. Et questo se intenda da uno ducato in giù. Et chi contrafarà in tollendo più paghe el quatro doppio a chi se tollesse al più.

2 Item che i dicti giudey prestando ad alcuni de li supradicti sopra i pegni alcuna quantità de denari cioe da uno ducato in su fino in tre ducati inclusive non possano nè debbiano torre nè ricevere per merito più che quatordec denari per ducato ciascuno mese sotto a la dicta pena.

3 Item che li dicti ebrei prestando ad alcuni deli supradicti sopra i pegni alcun quantita de denari che passasse tri ducati, non possano, nè debbiano ricevere più che dodice denari per ducato per ciascuno mese sotto a la dicta pena.

4 Item che prestando li dicti giudey sopra pegni da uno ducato in su siano tenuti et debbiano a quello che impegnarà fargli et dargli una bullecta de mano de esso giudeo contenente el pegno, la quantità imprestatata, el nome de colui che impegnarà, el millesimo, mese, et di, la qual bullecta, se colui che impegnarà non se lamentarà al cancelliere del comune de Fano infra octo di, dal di che haverà impegnato, se presumea non l'avere voluta, el qual cancelliere lamentandosi infra el dicto termine sia tenuto et debbia provvedere in farglela fare, secondo che gli parerà.

5 Item che prestando li dicti giudey ad alcuni deli supradicti sopra i pegni alcuna quantità de denari da uno ducato in su non possano li dicti pegni vendere nè obligare nante uno anno dal di che saranno impegnati et similmente da uno ducato in giù, ma da uno ducato in su non possano nè debbiano nante nè po lo dicto anno sino infra octo di passato al dicto anno denunciare in persona, se in persona se para altrimenti una fiada a casa dela sua usata habitatione a quello che haverà impegnato per pubblico piazzaro del commune de Fano che debbia el dicto pegno rescotere. se no che se vendarà, la quale notificatione riportata per lo dicto piazzaro al dicto cancelliere el quale sia tenuto la dicta notificatione solepnamente scrivere. Et facte le dicte cose non rescotendosi li dicti pegni, i dicti giudey siano tenuti et debbiano vendergli in piazza, factone prima tri bandimenti in diversi di et dargli a chi gli preferirà Et quello che avvanzarà dala vera sorte, et merito, dato et altre spese che occurrirao sieno tenuti i dicti giudey restituirlo a quello che haverà impegnato, se se trovarà et non se trovando se debbia deporre

apresso una fide digna persona ad instantia de quello che haverà impegnato o del suo heredo. Et tutto se faccia in presen tia del dicto cancelliero el quale sia tenuto scrivere principalmente la quantità che se venderà el dicto pegno et a chi et da chi. Et in caso che li dicti pegni i dicti giudei retene ssero più de uno anno non possano domandare, rescotera, nè ricevere per merito più alcuna cosa per quello tempo che gli retene sse più. Et se quello che haverà impegnato pagará el marito per lo primo anno i dicti giudei siano tenuti fare nova bolle cta per quello modo che è dicto de sopra et cussí successivamente. Et questo che se contiene in lo presente capitolo habbia loco in li cittadini et habitanti in la dicta città et ville de essa, ma in lo contà el capitano generale del dicto contà sia tenuto et debbia ciascuno mese fare bandire in ciascuno castello del dicto contà, che ciascuno che haverà impegnato alcuna cosa ad alcuno giudeo dela città et del contà de Fano predicto debbia i dicti pegni rescotere infra octo di passato el dicto anno dal di che seranno stati impegnati altrimenti se procederà alo vendita di dicti pegni et cussí se procede per quello modo et forma che è dicto de sopra, i quali bandimenti el dicto capitano per sua lettera debbia reportare al dicto cancelliero, al quale sia tenuto notargli et scrivere in bona forma, et si el dicto capitano fosse negligente in far fare li dicti bandimenti et relatione incurra in pena de vinticinque libre de denari da applicarse alla camera del prefato signore per ciascuna volta et ad interesse dela parte, secondo che se liquidarà per lo cancelliero predicto, el quale cancelliero sia tenuto le predicto cose metterle in la collectione del dicto capitano. Et questo che è dicto de sopra et che se dirà de sotto non se intende se non per quelli che vengono a raxione a Fano o nel contà et non per alcuno altro frustiero, cum li quali frustieri se debbia osservare li patti et le conventioni che faranno ad insie ma pur che non possano torre sopra i pegni per usura più che uno bolognino per ducato el mese.

6 Item che sempre per l'avvenire pegno se intenda cosa mobile et non altre cose.

7 Item che li dicti giudei non possano nè debbiano torre in pegno alcuna cosa sacra nè che aspecta a culto divino sotto pena de XXV libre de denari, et de restitution da la cosa impegnata.

8 Item che li dicti giudei siano tenuti imprestar sopra i pegni almanco la metà de quello che li dicti pegni valeranno. Et del valore de quelli se sarà de bisogno se stia ala declaratione del dicto cancelliero et de un altro da chiamarse et de elegerse per lo dicto cancelliero.

9 Item che li dicti giudei prestando ad alcuni da li supradicti a carta o vero instrumento non possano nè debbiano ricevere obligatione nè cautione più che per la vera sorte, nè possano torre più che sedeca denari per ducato el mese per merito. Et li debitori non possano essere costretti pagare la vera sorte se non passati tri anni dal di dela obligatione. Ma per lo merito possano bene essere costretti ad anno per anno realmente et personalmente et ciascuno che aparesse obligato in solido et per tutta la quantità del merito o la volontà del creditore. Et passati li dicti tri anni li dicti debitori et ciascuno de essi in solido et per tutta la quantità secondo che piacerà a li dicti creditori possano et debbiano esser costretti realmente et personalmente per la vera sorte et per lo merito. Et questo non volendo el dicto creditore lassare tenere più la dicta vera sorte. Et volendoglaia pure lassare gle sia licito, ma non possa torre per l'avvenire maggior merito, che el dicto de sopra procedendosi in ciò pur in quella forma che è dicto desopra pertino che gli torà. Ma se li dicti giudei infra li dicti tri anni volessero rescotere la loro vera sorte passato

el primo anno possano et a loro sia licito, tolleudo tanto di beni di debitori di quali veranno excepta la casa de la loro habitatione, havendo altro, ma non havendo altro, gle sia licito et possano torre la dicta casa et de qualunque di debitori che fossero obligati et in solidu et per tucta la quantità che ascenda a la quantità dela vera sorte et del merito, secondo la stima che se farà per gli estimatori del comune o vero altri amici communi, che piacesse ala parte di eleggere, purchà li dicti creditori el notifiche et avise li debitori o alcuni di essi tri mesi nauto che possano domandare la dicta vera sorte. Salvo che se i debitori non havessero peggiorato la loro conditione po la obligacione facta, o veramente apparsa da pnoy. Et de tale peggioramento se stia al iudicio di commissarii che saranno allora.

10 Item che li instrumenti di dicti ebrei se prescrivano per dieci anni i quali passati siano de vassano valore, efficacia, o vero momento, salvo che se la prescription se interrompisse secondo la forma de la raxione.

11 Item che li dicti giudei non possano torre per satisfacione et pagamento de alcuna cuntione et obligacione dali supnscripti alcuna generacione de fructi, se non per quella stima che valeranno al tempo che se recogeranno sotto la dicta pena.

12 Item che quando li dicti giudei riceveranno alcuna cosa per merito o per alcuna altra raxione dali suoi debitori gle debbia fare et dare una bullesta da sua propria mano che contenga el millesimo messo et di et ciò che ha ricevuto da loro et per che raxione sotto la dicta pena, sopra la quale bullesta contrafacendo se yerda comme se contene in lo quarto capitolo di pegui.

13 Item che li dicti giudei non possano per se nè per altri per revendere nè oltre la loro vita et de la sua famiglia comparare alcuna generacione de fructi, cioè biaie, vino et olio se non per quello prezzo, che comunemente valerà, quando se rescesterà li dicti fructi sotto la dicta pena.

14 Item che li dicti giudei siano tenuti et debbiano i loro debiti et crediti scrivere in li loro libri, i quali libri sono ballati dela bolia del comune, et signata ciascuna carta per mano del dicto cancellero sotto pena de vinticinque libre de denari per ciascuno che contrafacesse et per ciascuna fada.

15 Item che contra li instrumenti dali dicti giudei non se possa opporre alcuna exceptione se non de falsità et de pagamento, le quali exceptioni se debbiano provare infra dozece di dal di che se opporanno, et opponendove altre exceptione non siano intese, nè admesse.

16 Item che li instrumenti di dicti giudei de qualunque raxione o caxione se siano habbiano executione parata, secondo li dicti et infrascripti capituli, non obstante alcuno statuto o vero decreto che fosse in contrario o che se fesse per l'avenire.

17 Item che se li dicti giudei o christiani se sentissero gravati de alcuna sententia che se desse per gli commissarii che voranno allora se possano da quella appellare al consiglio di trentatri dela dicta città infra diece di dal di che sera data la sententia el quale consiglio debbia ramerare la dicta appellacione in tri cittadini del dicto consiglio non suspecti a nissuna dele parte et quelli habbiano et debbiano conoscere la dicta appellacione. Et che la dicta appellacione se debbiano finire per li dicti electi infra termine de sexanta di. Altramente le dicta appellacioni siano deserte et renubgno forno le prime sententie. Et li dicti electi cagguino in pena di vinticinque libre de denari et al interesse dele parte

lexa. Et durante le dicta appellatione non curra merito a chi havesse raxione, ma a chi havesse torto curra et venga.

16 Item che in caso che a li dicti giudey fosse impegnato per qualunque persona frustatoria o terriera da qualunque condictione se sia cosa alcuna cosa furtata o tolta non siano tenuti nè possano essere abstracti a restituire la dicta cosa furtata o tolta, se prima non riceverà la sua vera sorte, et el merito, ma siano tenuti di dire et manifestare quella persona che gli l'avesse impegnata.

17 Item che qualunque cosa che per lo passato li dicti giudey havessono avuta a fare o havessono a fare cum li christiani per danari che gli avessono prestati ad usura, li dicti giudey non possano esser molestati, nè contro de loro se possa procedere per alcuo modo se non per tutto el mese de novembre proximo che veno inclusive. Et passato al dicto termine disino contra li dicti giudei debbia essere audito, nè ad-messa sua petitione salvo che essendo domandato contra li predicti infra el dicto termine et non fosse finita la questione che in questo caso gli altri subseguenti commissarii la possano ed debbiano differire et terminare.

20 Item che li pegni vecchi impegnati i quali havessono pagato l'anno et el giudeo non gli avesse tenuti a preghi de quello che gli avesse impegnati o facto impegnare et che non se potesse fare bona fede alli commissarii nè dargli inditio per lo quale li dicti commissarii potessono comprendere che fosseno tenuti a preghi de quello che gli impegnò, che li dicti giudey non possano torre merito se no per uno anno et per la metà de quello tempo più che gli avesse tenuti oltra l'anno. Et volendo li dicti giudey che per loro chiarezza et prova fosse dato el accennamento ali christiani che contradicessono, li dicti commissarii siano tenuti a darglielo. Et in caso che li christiani non al volessono torre al volessono che fosse dato ali giudey, similmente se gli debbia dare et che a quello che giurà gli sia dato fede secondo che è dicto. Et in caso che avvenisse che el giudeo havesse tenuto el pegno a preghi de quello che lo avesse impegnato o facto impegnare el christiano sia tenuto de pagare el merito per tutto el tempo che fosse stato impegnato.

21 Item che li pegni venduti li quali non se trovano che per li dicti commissarii non se possono extimare che fino da mo siano extimati la metà più che quello che fosseno stati impegnati.

22 Item che el mese se intenda de trentanno di acciòchè ali pagamenti de li meriti dischino possa essere ingannato et essendo meno non possano torre el merito se no per rata del tempo, excepto per lo primo mese che sarà impegnato, che rescotendosi gli sia licito pagarse per uno mese.

23 Item che de le racte vecchie li dicti giudey possano domandare ante ali commissarii la executione per tutta la quantita che contenesse le dicta carte o per quella quantita che dovessono o restassono ad avere contra ciascuno che aparesse obligato in le dicta carte contra la quali non se possa opporre se non la exceptioni predictie. Et quello che li delictori havessero dato ali dicti giudey per lo tempo passato che escedesse a maggiore somma che el merito che gli fosse incursio, se debbia compen-sare et uscire per la vera sorte, non obstante che le carte dirano de deposito o in altra forma de contracto per lo quali non possano torre maggiore usura che hanno tolto per lo passato a coloro a chi hanno pre-stato danari. Et habbiano libero arbitrio de farne quelle termine che pa-rerà a loro a pagare el resto. Et durante el dicto termine in quelle carte che non fosseno adempite ne currano li interessi a la dicta raxione de sedese danari per duento al mese, salvo non havessono pacteggiato per

menor quantità. Ma essendo adimplite le carte non correranno interessi alcuni et passato el dicto termine li dicti commissarii debbiano astreggere li debitori realmente et personalmente a volontà deli creditori et ciascuno degli obligati in solido. Et apparendo alcuni deli predicti obligati ad alcuni de li dicti giudey per ragione de deposito o de altra caxione in alcuna quantità de in quale may non ne fosse stati pagati interessi alcuni, non possano li dicti giudey domandare più che quella quantità che contenesse le dictie obligationi.

24 Item che el capitano generale del contà de Fano possa et debbia mandar ad executione tutte le sententie et comandamenti che saranno facto per li commissarii. Et similamente omne altra cosa che aspectasse ale differentie che fosse tra li christiani et i giudey non obstante alcuni statuti et ordini in contrario.

25 Item che tutti li dicti ed infrascripti capituli habbiano loco cinque anni proximi che verranno et per più fine che sarà contradicto per alcuna de le parte. Et debbinno osservare in quello che se prestarà per l'venire, non obstante alcuno statuto, decreto o ordine che se fosse in contrario o che fosse facto per lo passato.

26 Item che li dicti et infrascripti patti et capituli se debbiano scrivere et registrar in cancellaria et publicare in li decreti de la gabella.

27 Item che prestando li dicti giudey sopra cose stabile et immobile debbiano fare la carta dela verità. Et che la dicta carta habbia la executione parata sì per li meriti comme per la vera sorte secondo li dicti capituli.

28 Item che tutte le dictie cose se intenda in quanto per li dicti ebrai se use la bona fede. Et che ilgli prestano direttamente, comme se dey alias al dicto consiglio sia licito annullare li dicti capituli, como gli parerà, cum questo che per tutti i denari che per loro fossero prestati infra el dicto tempo possano domandare et facciansene executione, secondo i capituli enpredetti.

M CCCO XXV Inditione tertia tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providentia pape quinti die Veneris mensis Augusti Confirmata fuerunt dicta capitula per Magnificum et excelsum dominum nostrum dominum Pandulfum de Malatestis Arimini Fani et cet.

## XV.

Lista di oggetti impegnati da più di un anno a Lione, ebreo di Fano, coll'indicazione del prestito fatto su quelli (dicembre 1449 - luglio 1450).

*(Fano - Arch. ant. com. - Registri - Vol. III. ultime carte)*

Qui in questo libro se scriverà tutte le liste che se presenteranno al amico del comune o ad altri deputati per lo consiglio per Lione de Dattolo ebreo e voi fradelli o compagno, di pegni che haveranno pavento l'anno et che siano da venderse per li dicti Ebrai del tempo che fo facto la Reformatione del consiglio de Fano angra quello capitula de la Vendita di pignj che comenza adi. VJ. de dicembre 1449.

MilleCCCCIJ adi XXVIII de settembre presente Lione de Dattolo giudeo da Fano a Bartolomeo de Francesco di Lorchisoli Amico del Comune una scripta di pegni che dice et infra ciò è

Quanti sono i pignj che è passato el tempo et sono da vendere assignati per Lione de Dattolo et compagni a Bartolomeo Amico del Comune adi XXIII de settembre 1451 et prima

Micholina de Nanno duc. II bol. VII — Uno texuto vermiglio con argento dorato, peso de onze septe · 10 de dicembre 1449.

Lodovico de Antonio Giovanno duc. II — Uno scapulare verde cupo uss 12 de febr. 1450.

Giovanne de ser Antonio duc. 2 bol. 24 — Uno tessuto nero con argento dorato peso oncie 4  $\frac{1}{2}$  et doe granatella legate in oro et tri quarti de pne (?) minute in una pezza. 15 de marzo 1450.

Giorgio de M. giovanno sarto duc. 2 bol. 2 — Una tazza once 7  $\frac{1}{2}$  adi 17 de Marzo 1450.

M. Cicolino sarto duc. 2 bol. 24 — Uno tazuto verde con argento dorato peso oncie 8  $\frac{1}{2}$  a 30 de Marzo 1450.

M. Cicolino predicto — duc. 1 bol. 24 — Uno texuto verde con argento dorato uncie 6  $\frac{1}{2}$  adi 31 de Marzo 1450.

Don Filippo de patergnano duc. 2 bol. 14 — Una coltra frugata recta. Una meza picinina frugata et pellata. Uno lenzolo de tri telj frugato et Una tovaglia frugata repta et cinque tovaglie cum liste vermiglie frugate et Uno scingatorello frugato adi 12 de Aprile 1450.

Paolo de Martino hostiero duc. 2 bol. 20 — Uno capolario negro doppio da panno vermiglio adi 11 de Aprile 1450.

Piero Francesco barbiero duc. 2 bol. 20 — Uno paro de Estime da panno de lino lavato da guancialj Uno lenzolo de tri telj adi 27 de Aprile 1450.

Antonio Girolamo de Lodovico duc. 2 — Uno Mantile auxilato de octo braccia et quatro tovaglia auxilate tra liste et quatro de una lista adi IIJ de Maggio 1450.

Francesco de Benedetto duc. 6 bol. 31 — Tri mantili quatro tovaglie da Mano et doe crocette de oro cum perle una filza d'ambri et coragli adi 4 de Maggio 1450.

Baglione de Jacomo duc. 1 bol. 20 — Una coverta da lecto de panno nero cum canj rossi adi 4 de Maggio 1450.

Giovanne da castellurante duc. 10 — Una Mantellina de Rosato da donna et uno gabano turchino uso tarinato da donna adi 8 de maggio 1450 sonno de Agnolo de Jacomo dagnolo di Rinalduccio.

Giovanne de cola duc. 2 — Uno confectario (?) frugato et repto et uno texuto vermiglio con ottone malitato adi 10 de Maggio 1450.

in concordia — M. Benedetto sarto duc. 3 bol. 17 — Undeca braccia et meza da panno de lino. Uno texuto vermiglio con Argento dorato peso oncie sey Una Tovaglietta et Uno scingatorello adi 14 de maggio 1450.

Bartolo del manicino duc. 1 bol. 10 — Cinquantacinque braccia da panno de lino grosso adi 29 de maggio 1450.

Antonio Giovanno de Lodovico duc. 2 bol. 20 — Sey scingatori in uno

- Piedano (?) et Uno tessuto vermiglio peso oncie tre et tri quarti adi 7 de giugno 1450.
- Domeuzhino de Piero ducati 3 bol. 15 — Uno pezzo de panno de tipo sigillato del so sigillo et Uno lenzolo in uno ancho adi 10 de giugno 1450.
- M.<sup>re</sup> Giovanni de Jacomo de Lione duc. 2 — Uno tessuto vermiglio da donna con argento dorato peso oncie 4 quarti tri adi 10 de giugno 1450.
- Giovanni de Bernardo duc. 10 bol. 10 — Doi decretali in carta pecorina caduci (?) doe coltre bianche frugate et rotte 14 scingatorelli doe camisie da donna tri lenzoli doi mantifeltj sodi ed Una tovaglia da Mano omue cosa frugata in uno sacho et uno tessuto de camisie frangiato senza argento 17 de giugno 1450.
- Berardino de Piero Pontoniero duc. 18 — Una topica da nastro bisacco con uno piviale federato de zendado vermiglio a 28 de giugno nel 1450.
- Berardino predicto duc. 25 — Uno decreto et uno decretale et uno Rosario in carta pecorina caduci uno poco Uno pezzo de corona de Argento dorata cum quatro Vetrie mauco Una ghianda peso 27 oncie adi 23 de giugno 1450.
- Jacomo de s. Francesco duc. 2 — Uno scapularo cilestro federato de panno bianco frugato adi 27 de giugno 1450.
- Giovanni trombette duc. 6 — doe tazze de argento et Uno tessuto vermiglio con argento dorato da donna peso onze 20 in tutto adi 26 de giugno 1450.
- Antonio de Berto duc. 1 bol. 10 — Uno bancala frugato et doi terzi de panno panno adi 5 de luglio 1450.
- M.<sup>o</sup> Ettore sarto duc. 11 . 19 — Tri lenzuoli et doi mantelli da donna de panno verde cupo cinque siugadorj in uno Piedano (?) et doi altri siugatorelli sey tovaglie da Mano in Uno piedano.

## XVI.

Nuovi capitoli tra il Comune di Fano e gli ebrei Leone e Bonaventura del fu Dattolo e Manuelle di Isacche da Fano (10 dicembre 1464).

(*Fano. Arch. Ant. Consigli - Vol. II<sup>o</sup> cc. 227-231*)

1 Imprima chel sia lecito et possano li predominati loro et ciaschaduno de loro prestare ad uxura in la città de Fano so conti forza et di-stretto et in quelli tenere publico et notorio banco et non possano torre per usura più che sedici denari per ducato a ragione de vinteno denari per bolognino per ducato a ragione da quaranta bol. per ducato per ciascheduno mese el quale mese se intende chonmo de sotto aparerà nel capitolo deli mesi, ma da deci bolognini in giù et de deci bolognini possono torre a ragione de uno denaro per bolognino al mese.

2 Et el sopradicto capitolo non se intenda per li forestieri fra li quali tra loro se osservano li pecti secondo roma-

neranno insieme d'accordo et el forestero se intenda non abitante in Fano se conta et distretto.

3 Item che si sia licito et possano li prenominati passaro l'anno de dodeci mesi de li pegni impegnati mandando el hanno de li pegni quindici di infra li quali ciascheduno deli impegnati possano rescotere o pagare el merito et non pagando nel termine deli quindici di sia licito et possano li prenominati vendere et alienare o quelli per loro retenera et farne chonome de loro cosa propria senza alcuna restituzione de dicti pegni ne requisitione de alcuna persona.

Et a requisitione delo impegnante possano essere costretti dicti ebrei fare vendere alo incanto nel loco sara deputato et quelli se habbiano a subastare et incantare tre volte in diversi di cioè el pegno tutto insieme chonome sara stato impegnato.

Et questo se intenda infra termino de un mese dappoi saranno passati li quindici di del bando.

Et venduti serano dicti pegni de quelli haveranno domandato lo incanto debbano dicti ebrei in quello instante tirare a se el loro capitale et merito et le spese occoreranno per conto de la dicta subastacione et incanto et da quello in su quello se vendessa più del capitale et merito sia delo impegnante.

Et più che el dicti impegnanti possano infra termino de quindici di dal di che saranno venduti li dicti pegni al incanto recompararli o vero rescontarli da quello che li havesse comparato senza darli alcuno guadagno et sia tenuto dicto compratore rendere dicti pegni per lo dicto pregio per lo tempo de li quindici et passati li quindici di sia del compratore predicto.

Et subastati et incantati saranno dicti pegni cioè tre volte in diversi di et non se vendessa remangano liberi nli dicti ebrei per loro capitale et merito.

Et possano li prenominati vendere et alienare et per loro retenera et de quelli farne chonome de cosa sua propria senza alcuna restituzione de essi pegni ut supra.

Et nota che dove dice che li dicti pegni se debbino vendere insieme chonome sono stati impegnati che soi bastasse che se vendesse parte de dicti pegni per satisfare el capitale et merito et spese de esso pegno el resto se debbia restituire alo impegnante.

Et questo capitolo delo incanto non se intenda per alcuno forestiero che tutti li pegni fussaro impegnati per ciascuno forestiero passando l'anno et li quindici di del bando non possano li dicti forestieri nel dicto mese costringere dicti ebrei al dicto incanto ymmo passato l'anno et li quindici di del bando al quale dicti ebrei siano tenuti mandarlo prima che vendano dicti pegni siano de dicti ebrei. Et de quello possano farne chonome de loro cosa propria senza alcuna restituzione ut supra.

4 Item perchè lo accade ale volte al tempo del rescotere che li mesi non sono forniti se intenda che per lo primo mese de lo impegnare se non piglasso se non uno di se intenda per uno mese et possa pagare per uno mese fornito et li altri mesi se pegni per rata di mesi forniti.

Item perchè lo è difficile a fare le raxone sopradicte se lo accadesse alcuno errore che al dicti ebrei li voiesse tolto più che el dovere habbia termino li impegnanti doi mesi a ravedere dicti errori et ritrovati fossero dicti ebrei li debbia restituire et caggino in pena del doppio de quello errore se provasse essere ingannati dicti impegnanti da uno denaro in su.

5 Item che li pegni che saranno impegnati soi se ritrovassero alcuno pegno fusse stato furciato o subtratto non siano tenuti uò possano essere

astrecti dicti ebrai a restituirlo se prima non gli sarà satisfatto el loro capitale et merito.

6 Item che non sia licito ali sudominati prestare sopra cassa sacra cioè callice, croce grande messali turiboli acti al servizio dalo altare et prestandoci possano essere costretti dicti ebrai renderli senza rebatere el loro capitale et merito excepto se non havessero havuto licentia dal vescovo de Fano.

7 Item che a libri vacchetti et giornali delli dicti ebrai appartenenti alo esercizio del Banco che in tutto et per tutto quanto in esso se contenga li sia dato piena fede et così non se li possa opporre salvo se non se provasse per tre testimoni fide degni et siano instituiti stampati et affoginti de mano del cussellario del comune et non siano più che tre libri per banco per ciascheduno anno. Et per lo simile doi altri libri per lo prestare a carte.

8 Item che non sia licito ad alcun altra persona prestare ad usura in città de Fano se contà et distretto senza licentia de tutti tre li sudominati a la pena de duc. venticinque per ciascheduna volta la qual pena sia del comune sudicto.

9 Item che prestando li predicti alcune quantità de denari et de quelli se ne facesse istrumento o carta che quello tale istrumento habbia la executione parata contra li debitori et per ciascheduno ufficiale se possa et debba procedere in essi li debitori et per quelle quantità se contrariano in li dicti istrumenti realmente et personalmente ala volontà del creditore, veduto solamente lo istrumento publico non ostante alcuno ordine statuto o decreto facto o che se facesse per lo advenire et che contra alcuno istrumento de debito e obligatione la quale havesse i predicti prestanti non se possa per alcuno debitore o se procuratore opporre altra exceptione che del soluto o del falso.

Item che se alcuno domandasse per differentia che occorresse infra li dicti prestanti et soi creditori che i libri de dicti ebrai se producessero in iudicio che in tale caso sia tenuto quello tale ad instantia del quale fossero producti dicti libri stare a quello dichiarara dicti libri si in suo favore chommo contra de lui. Et che incontanente domandavano che se producano se intendono consueti a dicti libri chommo a dicto et contra ciascheduno de li obligati in solido se possa procedere et domandare executione reale et personale per tutta la quantità se contenesse inlo istrumento o obligations del debito purchè non sia contro li statuti ali quali non volemo nè possiamo derogare in questa parte.

10 Item che li dicti ebrai non siano tenuti nè obligati de prestare a carta ovvero sopra altra scriptura et prestando non possano torre più che uno bol. per ducato il mese.

11 Item che sia tenuta la comunità adaltar per modo che uno beccaro de la banca grande et nuo del battefoglio siano tenuti a dar dela carne fucta a lor modo a sufficientia per tutti gli ebrai habitanti in la dicta città.

12 Item che li sudominati sieno tenuti tractati et reputati chome cittadini originati de Fano.

13 Item che li giudei che habitano in la città de Fano de dodeci anni in su maschie sieno tenuti a portare il segno d. sia pena de 50 bol. per ciascheduna volta fossero trovati excepto che li principali delle case delli nominati de sopra cioè uno per casa non siano tenuti a portarlo ma el forestiero habbia termine tre di dopo sua venuta.

14 Item che accadendo che nessuno dei sudominati prestanti se ritrovassero per niscuno tempo così per lo tempo di guerra come per lo

tempo di pace essere costrutti a ritornare in la dicta città contro loro volontà quando bene fossero in terra de inimici nè contra loro beni se possa fare alcuna violenza.

15 Item che accadendo che pervenisse alla mano deli predicti alchuno quantità de danaro o de robbe se bene se trovasse essere inimici o rebelli de quelli non se possa fare rappresaglia ma siano salvi et sicuri et che non se possa fare stringere per alcuna persona alcun pegno che fosse stato impegnato per alcun modo o per alcuna caxona.

16 Item che li ebrei prenominati siano esenti de omne fazione personale si per tempo de guerra chomune per tempo de pace ma agli altri giudei se gli faccia chomune è usato per lu passato.

17 Item che siano tenuti li pronominati a dover mantenere et tenere in lo traffico dele impreste fino alla quantità de cinquemila ducati lianguado. Et che lu fine dell'anno se possa vedere per lo comune se ce sono o non.

Item che la dicta comunità sia tenuta asguardarli al senno del sario loro deli dicti cinque milia ducati da omne relaxatione particolare dentro dele terre et non per furto et non se li possa fare rendere pegni senza denari. Et che non possano darli in pagamento nè in dono a ciascuno capitano o possanza nè per modo alcuno essere danificati et non osservando dicta cose sia tenuta dicta comunità a refare et pagare li dicti cinque milia ducati danni et interessi et possa essere convenuti et astretti in la città de Fano Pesaro Ancona Arimini Fiorenza et generalmente in omne altro locho dove raxoue se tenezza.

Et non possano essere molestati a torre pegni nè dare pegni li di dela loro feste.

18 Item che contra li prenominati ebrei non se possa innovare alcuno statuto o ordine nè nessuna altra cosa.

Item che non sia licito nè possa alcuno terrero impegnare pegno alcuno per nessuno forestiero sotto pena de doi fiorini per omne fiada contravenisse salvo non scrivere et nome de chi fosse dicto pegno in qual pena sia del comune de Fano.

19 Item che non siano tenuti dicti ebrei pagare nè gravati pagare alcuna taxa nè alcuna altra gravezza.

Ymo che la dicta comunità li debbia defendere dela taglia dela Marca juxta la sua possanza et per quanto se estende in li nostri capituli. Et bisognandoli imbasciadore alcuno dicta comunità sia tenuta darli ale spese di dicti ebrei.

20 Item che li ebrei siano tenuti et obligati imprestare al dicto Comune al presente ducati cento de moneta senza usura alcuna deli quali se ne debbia rendere cinquanta al primo retratto del grano che al presente se comparerà et li altri cinquanta in termino de sei mesi. Et da poi li dicti sei mesi sieno obligati dicti ebrei imprestare al dicto comune ad omne loro bisogno ducati cinquanta senza usura rehavuto che haveranno tuoto quello che debbia cento doveranno havere dal comune. Et perfino che la dicta comunità avesse li dicti cinquanti ducati non possono dicti ebrei essere astretti a prestare più denari al dicto comune.

Item che al sia tenuta dicta comunità defendere dicti hebrei et mandare li imbasciadori a spese de essi quando alcuna possanza li volesse molestare in havere et in persona ultra el delicto o più che fosse obligati.

21 Item che sia licito ali dicti ebrei rendere et torre pegni omni di di feste excepto lo quattro feste principali et la festa de messer Sampafrignano che vene del mese di luglio. Into quali feste non possono fare el dicto exercitio sotto le pene se contene nel statuto de Fano.

Item che li predicti capituli se intendano essere validi et valere durante el tempo de cinque anni et ultra a beneplacito de una parte et de l'altra cum sei mesi de disdicta comenzando dal dì che li prenominati se començarà ad imprestare et finendo chomune seguirà. Et dapoì che sarà finito et spirato el tempo deli dicti capitoli possano li prenominati ebrei licitamente rescotere li pegni impegnati cum lo uxore et per lo simile li denari se ritrovassero essere prestati o a curto o vero per qualunque altro modo se fosse tuoto et ciascheduno secondo se contene nei sopradicti capituli.

Et quelli gaudera del prestare in fora perbona sera per li dicti prenominati retratto el loro capitale et merito.

Item che li predicti capituli se intendano essere validi non obstante ordine statuto o altra cosa che per lo passato fosse stato facto o per lo advenire se facesse.

Item che tutti li sopradicti capituli se possano ampliare al senno del savio deli dicti ebrei non permettendo la sbilancia deli dicti capituli.

Item che tutti li dicti capituli dove non è stato provveduto nè chiarito la pena se debbiano osservare sotto la pena de doi fiorini applicare alla chambera del comune per ciascheduna volta che se contrafacesse.

Item che li prenominati ebrei siano tenuti et obligati dare a ciascheduno impegnante ademandandola una bolletta de loro mano in la quale se contenga el dì et el millesimo che sarà impegnato dicto pegno la qualità del pegno et del danaro che li haverà imprestato et non gliela dandendo el canceller del comune possa sempre costringere dicti ebrei a fare et dare dicta bolletta.

Item che Gajo de dattolo ebreo possa imprestare cum li dicti capituli infino ala quantità de ducento ducati di moneta d'oro el dicto Gajo et sua fameglià, ma non possano prestare per altrui nè altrui per loro ne possano dicta concessione concedere a nisciun altro giudeo et contrafacendo chasci in pena di ducati vintecinque per volta. Et purchè li dicti Lionè Bonaventura et Manuelle essendo daccordo tutti tri possano privare il dicto Gajo et sua fameglià deli dicti capitoli.

Item che quando lo accadeva chel se volessero rubastare et vendere alchuno pegno per li sudicti ebrei loro siano obligati chiamare doi soprastanti habbiano a tenere el conto et la ragione dello impegnante. Et che dicti pegni non se possano liberare senza consentimento deli dicti soprastanti.

Item chel sia licito ali dicti ebrei fare uno banco o doi o più a beneplacito de ciascheduno de loro cioè che se uno o doi o tutti tre di loro volesseno fare banco da per sè el possano fare chome a loro et ciascheduno di loro parerà et piacerà senza licentia o requisitione l'uno de l'altro.

## XVII

Breve di Papa Paolo II<sup>o</sup> contro gli Ebrei di Fano  
(25 maggio 1465).

(Fano. Arch. Ant. Registri. Vol. III. cc. 17 v.)

*Paulus Papa secundus*

Venerabilis frater sal. et apostolicam bon. — Creditimus concessisse aliis ebreis Fanensibus carta capitula tunc pro eorum parte nobis porrecta. Qua quumvis honestate niti videantur, tamen ut postea fide digno

relatu Informatj fuimus nimis ampla et prejudicialia maxime camere apo-  
existant. Qua propter ex his et alijs bonis respectibus animum nrum mo-  
nentibus Volumus et mandamus fraternitatj tue ut capitula predicta re-  
ducas ad eam formam et modum quibus ebrej provincie marchie anthoni-  
ana tenentur. Et ita observari procures et facias non obstantibus premis-  
sis ceterisque contrarijs quibuscunque. Datum Rome apud Sanctum Petrum  
sub anulo Fischatoris die XXV maij Mille CCCCLV<sup>o</sup> pontificatus nri  
anno primo.

A tergo:

Venerabilj Jacobo episcopo Perusino Gubernatori

Civitatis nre Fani etc.

## ALTRE NOSTRE PUBBLICAZIONI

|                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bonardi A.</b> Leggende e storielle su Ezelino da Romano, studio critico L. 1,00                                                            |                        |
| <b>Campurmo Trotto Emma.</b> Venezia nel presente e nel passato, 1 vol., in-12 pp. 444                                                         | L. 4 ridotto a » 3,00  |
| <b>Cappellotti G.</b> Storia di Padova dalla sua origine sino al presente, 2 vol., in-8                                                        | L. 15 ridotto a » 4,00 |
| <b>Ciscato A.</b> Gli Ebrei in Padova (1300-1800) Monografia storica documentata, in-8                                                         | » 3,50                 |
| <b>De Felissent G. G.</b> Il Generale Pianell e il suo tempo, in-8                                                                             | » 5,00                 |
| <b>Ferrai L.</b> Studi storici, in-12 (L. 4,00)                                                                                                | » 2,00                 |
| <b>Gloria A.</b> Compendio delle lezioni di paleografia e diplomatica, in-8, con atlante                                                       | » 20,00                |
| <b>Leicht P. S.</b> Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo, in-8                                                                        | » 3,00                 |
| <b>Luzzatto E.</b> Il pensiero pedagogico nell'Emile di Rousseau, in-8                                                                         | » 2,50                 |
| <b>Marin C.</b> Perché l'Italia è povera e come può diventare ricca. — Condizioni presenti — causa — rimedi — modo e mezzi per attuarli — in 8 | » 2,00                 |
| <b>Musatti E.</b> La critica storica e le leggende nazionali, III ediz.                                                                        | » 1,50                 |
| <b>Ottolenghi L.</b> La dignità imper. di Carlo Magno, in-12                                                                                   | » 2,00                 |
| » Della caduta della Repub. di Venezia, in-8                                                                                                   | » 2,00                 |
| <b>Toffanin Y.</b> Il dominio austriaco in Padova, in-8                                                                                        | » 2,50                 |